

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXIII**

n. **3**

RELAZIONE

SULLO STATO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE AL FINE DI VERIFICARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA EQUITALIA Spa

(Aggiornata al 31 dicembre 2009)

(Articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 16 maggio 2011

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>Introduzione</i>	<i>Pag.</i>	5
<i>1. Efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione</i>	»	11
<i>2. Le attività poste in essere da Equitalia S.p.A.</i>	»	20
2.1. Risultati complessivi di riscossione	»	22
2.2. Istanze di rateazione	»	23
2.3. Procedure esecutive e cautelari	»	24
2.4. Iniziative adottate in materia di ottimizzazione della rete di sportelli	»	24
2.5. Azioni svolte in materia di organizzazione e sistemi informativi	»	26
2.6. Grado di adozione e risultati conseguiti con riferimento all'utilizzo di nuovi strumenti di riscossione coattiva introdotti dal legislatore ..	»	27
2.7. Analisi dei debitori e azioni operative poste in essere	»	29
2.8. Rapporti con i cittadini e le imprese	»	30
2.9. Programmi ed esiti dell'attività di <i>internal audit</i> svolta nei confronti delle società partecipate	»	32
<i>Allegato A: Principali direttive emanate da Equitalia S.p.A. nell'anno 2009</i>	»	33
<i>Allegato B: Riscossione coattiva – Risultati conseguiti nell'anno 2009</i>	»	33
<i>Allegato C: Procedure esecutive e cautelari – Risultati conseguiti nell'anno 2009</i>	»	33

PAGINA BIANCA

Introduzione

L'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203/2005 ha sancito la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, prevedendo che le relative funzioni sono attribuite all'Agenzia delle Entrate (di seguito: Agenzia), che le esercita mediante un'apposita società a capitale pubblico denominata Equitalia S.p.A. (già Riscossione S.p.A.) e partecipata per il 51% dall'Agenzia e per il restante 49% dall'INPS.

Per l'attività di riscossione mediante ruolo, la stessa norma (art. 3, comma 4), ha previsto che Equitalia si possa avvalere di società per azioni da essa partecipate; si tratta dei cosiddetti Agenti della riscossione.

In questo modo, la riforma del sistema nazionale di riscossione compendia, da un lato, il riconoscimento della rilevanza pubblica della relativa funzione - che rimane in capo all'Agenzia - e, dall'altro, la previsione di un modello organizzativo e gestionale proprio di una società per azioni.

Per quanto precede i documenti istitutivi di Equitalia (atto costitutivo e statuto) adottano il sistema di *governance* civilistico, pur tenendo conto dei vincoli previsti dalla legge e del peculiare ambito di attività. Analogamente gli stessi documenti definiscono, nell'ambito delle norme del codice civile, il modello amministrativo contabile della Società.

Il ruolo degli organi operanti nella Società, quindi, rispetto alla generalità degli atti giuridici che quest'ultima può o è tenuta a compiere, deriva dalla ripartizione delle competenze - e conseguenti attribuzioni di responsabilità - effettuata dalle norme del codice civile, aventi portata generale, soggettivamente declinate e meglio specificate nello statuto sociale.

In merito alla vigilanza sull'osservanza del rispetto della legge e dello statuto, oltre che dei principi di corretta amministrazione, presiede un collegio sindacale, il cui Presidente per previsione normativa è scelto tra i magistrati della

Corte dei Conti, mentre la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione esterna (la KPMG S.p.A.).

Sulla Società, inoltre, è esercitato da parte della Corte dei Conti il controllo sulla gestione finanziaria, in base alla determinazione assunta dalla stessa Corte in data 28 marzo 2008, n. 31. Infine, l'intero gruppo Equitalia è inserito nell'elenco, redatto dall'ISTAT, delle Amministrazioni Pubbliche rientranti nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I poteri dell'assemblea dei soci sono esercitati dall'Agenzia, che dispone della maggioranza dei voti esprimibili in tale sede, con l'INPS che possiede la quota residua delle partecipazioni. A tal proposito, giova evidenziare che, per previsione statutaria, il capitale sociale della Società deve appartenere necessariamente a soci pubblici.

Al di là del delineato quadro generale relativo al modello di *governance* nel quale l'Agenzia esplica il ruolo di socio di maggioranza, la stessa, in quanto titolare della funzione della riscossione nazionale, esercita un controllo sul concreto esercizio da parte della Società di tale attività.

Il precedente sistema di affidamento in concessione (art. 5 del decreto legislativo n. 112/1999) disponeva che “*fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti*” il Ministero delle Finanze era chiamato a svolgere una vigilanza sulla regolarità, la tempestività, l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta dai Concessionari privati, riconoscendo il potere di emanare istruzioni e impartire specifiche disposizioni.

Rispetto a tale precedente modello, la riforma operata dal decreto legge n. 203/2005 stabilisce espressamente che nei confronti delle società partecipate da Equitalia non trovano applicazione le disposizioni del citato art. 5 del decreto legislativo n. 112/1999 (comma 32). Nei confronti degli Agenti della riscossione, infatti, il controllo è esercitato dalla *holding* al fine di assicurare l'uniformità

dell'azione di riscossione mediante ruolo sull'intero territorio nazionale, omogeneizzando procedure e comportamenti operativi.

La scelta del legislatore di escludere gli Agenti della riscossione dal diretto potere di vigilanza, prima spettante al Ministero dell'Economia e delle Finanze e poi all'Agenzia, trova la sua origine e giustificazione, per l'appunto, nel modello societario adottato e, quindi, nella possibilità di avvalersi più proficuamente di quegli strumenti, mutuati dall'esperienza aziendalistica, di verifica dei processi collegati alla delicata funzione della riscossione.

Nel mutato quadro l'Agenzia è responsabile dell'efficienza ed efficacia della funzione pubblica di riscossione nazionale e in tali termini valuta l'attività della *holding*, in quanto strumento dell'esercizio di tale funzione.

Tale evoluzione è resa evidente dalle modifiche introdotte dall'art. 83, comma 28-*septies*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 3 e 14 del decreto legge 203/2005.

In particolare, con la modifica del comma 3 da parte del decreto legge n. 112/2008, la vigilanza sull'esercizio dell'attività di riscossione, viene ad esplicarsi da parte dell'Agenzia a mezzo di una *“attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio”*.

Di tali attività, ai sensi del successivo comma 14, *“l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi acquisiti”* al fine di consentire a quest'ultimo di rendere annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione.

Sulla base dell'attuale quadro normativo di riferimento, così come sopra delineato, è stata redatta la presente Relazione.

Con riferimento a tale attività di coordinamento, l'Agenzia ha impartito istruzioni a Equitalia, specificandone l'ambito alle questioni aventi specifico impatto sull'esercizio dell'attività di riscossione nazionale.

In tale contesto è avvenuta la preventiva approvazione del nuovo modello organizzativo e societario del Gruppo Equitalia, approvato dal Consiglio di amministrazione della Società nel mese di novembre 2009, finalizzato alla riduzione delle attuali realtà societarie che porterà alla futura creazione di tre Agenti della riscossione multi-ambito sovra-regionale, pur mantenendo il presidio territoriale, sia provinciale che regionale, attraverso la costituzione di corrispondenti strutture organizzative interne agli stessi tre Agenti della Riscossione.

L'attività di coordinamento svolta dall'Agenzia sull'attività della capogruppo mediante la preventiva approvazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione si affianca agli strumenti già previsti dalla Convenzione triennale, che disciplina i rapporti tra i due soggetti, con riferimento all'esercizio della funzione della riscossione, sotto il profilo del monitoraggio delle attività e delle metodologie di verifica dei risultati.

A tal proposito, si segnala che la Convenzione triennale per gli esercizi 2010-2012 tra l'Agenzia ed Equitalia amplia le specifiche azioni di monitoraggio da parte della prima sull'attività di riscossione e definisce i dati e le notizie che, a tali fini, la Società è tenuta a trasmettere.

In particolare l'art. 7 *“Strumenti di garanzia della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa”*¹ della suddetta Convenzione impegna

¹ L'Agenzia e la Società, tenuto conto che le funzioni relative alla riscossione sono attribuite dal Legislatore alla prima che le esercita mediante la Società, considerano comune interesse l'efficace presidio dei rischi inerenti ai processi correlati alla riscossione dei tributi erariali. La Società assicura un idoneo sistema di controllo interno e di verifica di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ad essa demandata, attraverso un apposito servizio, costituito anche nell'ambito di ciascuna società partecipata del Gruppo. A detto servizio, la cui metodologia operativa dovrà ispirarsi ai principi dell'*internal audit*, sarà garantita indipendenza tecnica e adeguata autonomia funzionale. In tale contesto l'Agenzia e la Società possono condurre interventi congiunti su Agenti della riscossione, programmati di concerto tra Direzione Centrale Audit e Sicurezza dell'Agenzia e Ufficio *internal audit*

Equitalia ad assicurare un idoneo sistema di controllo interno e di verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ad essa demandata, attraverso un apposito servizio, costituito anche nell'ambito di ciascuna società del Gruppo.

In tale contesto l'Agenzia e la Società possono programmare e condurre interventi congiunti di audit sugli Agenti della riscossione; laddove si dovessero presentare situazioni di particolare gravità che richiedono tempestività di intervento, l'Agenzia può proporre alla Società, anche in corso d'anno, lo svolgimento di specifiche e mirate attività di audit.

Con particolare riferimento all'accertamento di eventuali ritardi nel riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia - secondo quanto previsto nella Convenzione - potrà effettuare d'iniziativa interventi presso gli Agenti della riscossione al fine di verificare il regolare e tempestivo svolgimento della suddetta attività.

Sempre in materia di controlli, nel corso del 2009 è stato stipulato tra l'Agenzia ed Equitalia un protocollo d'intesa che prevede, tra l'altro, lo svolgimento di interventi congiunti di *audit*, finalizzati anche a trasferire le metodologie e le esperienze operative acquisite in materia dall'Agenzia.

di Equitalia, sotto la responsabilità di quest'ultimo. Tali interventi, diretti anche a condividere metodologie ed esperienze operative, sono regolati da apposito protocollo d'intesa. L'Agenzia, entro il 30 novembre di ciascun anno, e comunque in termini compatibili con il ciclo di programmazione dell'attività, può proporre alla Società temi da inserire nel piano di *internal audit* per l'anno successivo. La Società si impegna a trasmettere, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il piano delle attività di *internal audit* della società Capogruppo e delle società partecipate programmate per l'anno successivo. L'Agenzia, laddove situazioni di particolare gravità richiedano tempestività di intervento, può proporre alla Società, anche in corso d'anno, lo svolgimento di specifiche e mirate attività di audit. L'Agenzia potrà, inoltre, effettuare d'iniziativa interventi presso gli Agenti della riscossione al fine di verificare il regolare e tempestivo svolgimento delle attività di riversamento delle somme riscosse in relazione a tributi erariali. Tali interventi saranno svolti dalla struttura centrale di audit dell'Agenzia - che può avvalersi dei corrispondenti uffici delle Direzioni Regionali - congiuntamente al servizio di *internal audit* della Capogruppo che può, a sua volta, avvalersi degli analoghi servizi costituiti nell'ambito di ciascuna società partecipata. Anche allo scopo di realizzare quanto definito in precedenza, la Società si impegna:

- a informare l'Agenzia in merito a eventuali gravi criticità inerenti ai processi propri e/o di sue partecipate, ovvero a disfunzioni o carenze organizzative che emergano come riconducibili a processi dell'Agenzia;
 - a rispondere tempestivamente a eventuali richieste da parte dell'Agenzia di informazioni in ordine a specifiche questioni riguardanti l'attività di riscossione ovvero in ordine all'attività di controllo interno posta in essere da Equitalia S.p.A. e dalle società partecipate del Gruppo;
 - a condurre, ove richiesto, specifiche indagini e approfondimenti in ordine ad eventi di particolare rilievo riguardanti Equitalia e/o le partecipate;
 - a fornire un report trimestrale accompagnato da una sintetica relazione sull'attività di *internal audit* svolta;
- a trasmettere all'Agenzia, entro il 1° marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività di *internal audit* svolta nel corso dell'anno precedente dalla società Capogruppo e dalle società da essa partecipate.

Peraltro, Equitalia è impegnata ad inviare all'Agenzia le Direttive contenenti le principali disposizioni che stabiliscono e regolano le attività del Gruppo Equitalia. Per l'anno 2009 si riportano in Allegato A le direttive di maggiore interesse emanate in riferimento alla specifica attività di riscossione.

La più generale attività di coordinamento e collaborazione tra l'Agenzia ed Equitalia è stata assicurata nel corso del 2009 attraverso incontri e periodici scambi di informazioni - sia a livello centrale sia a livello territoriale - relativamente a svariate tematiche quali, tra le altre, gli obiettivi di riscossione, le novità normative in materia, l'analisi dell'andamento delle riscossioni, l'ottimizzazione della rete degli sportelli, lo stato di avanzamento dei nuovi sistemi informativi, ecc.

Nell'ambito della fattiva collaborazione operativa già in essere sono stati ulteriormente valorizzati tutti gli elementi utili a conseguire il comune obiettivo, vale a dire il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie. In sostanza, superata la prospettiva del controllo dell'attività realizzata dall'Agente della riscossione, sulla base dell'art. 3, comma 32, del decreto legge n. 203/2005, i rapporti con Equitalia si collocano nell'ambito della tensione reciproca verso l'obiettivo comune dell'effettività della riscossione, da raggiungere grazie a una stretta ed efficace sinergia tra le rispettive attività.

In particolare la figura di "Referente regionale", nell'ambito del Gruppo Equitalia, ha concorso a rendere più funzionale la collaborazione con Agenzia, INPS, Guardia di Finanza e altre istituzioni locali. Anche nel 2009 sono state, infatti, sviluppate le attività dei Referenti regionali per curare in modo coordinato e uniforme i rapporti con i responsabili degli altri organismi istituzionali coinvolti nell'azione di riscossione, primi tra tutti i Direttori Regionali dell'Agenzia e dell'INPS, relativamente alle più opportune iniziative di coordinamento e collaborazione individuate nell'ambito dei già programmati incontri tecnico-operativi incentrati su specifiche tematiche.

1. Efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione

Per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività di riscossione è stata condotta un'analisi su quanto realizzato nel corso del 2009 da Equitalia S.p.A. e dalle società da essa partecipate, e per una migliore valutazione degli esiti dell'attività realizzata i risultati conseguiti sono stati confrontati con quelli relativi agli anni dal 2006 al 2008.

Per una corretta interpretazione dei risultati dell'analisi stessa, si precisa che i dati riportati e indicati nelle tabelle sottostanti riguardano esclusivamente le riscossioni relative alle somme dedotte nei ruoli erariali, comprensivi dei ruoli doganali, con esclusione delle somme rimosse a titolo di interessi di mora. Si precisa che i dati riportati nel presente paragrafo sono stati estratti dalla base informativa messa a disposizione dalla So.Ge.I. e sono aggiornati alla data del 22 ottobre 2010.

Si fa presente che i dati forniti annualmente possono subire variazioni anche in diminuzione, in quanto i flussi di rendicontazione attualmente in essere consentono agli Agenti della riscossione di rettificare (correggere e/o annullare), a seguito di errori materiali, riscossioni già pervenute a sistema.

Nella tabella A sono riportati gli importi delle riscossioni da ruoli erariali realizzati negli anni dal 2006 al 2009 (graficamente rappresentati nel successivo grafico n. 1) al netto delle riscossioni per i ruoli cosiddetti ante-riforma (cioè precedenti alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 112/99). Si evidenzia un incremento dell'importo riscosso nell'anno 2009 pari a circa l'8% dell'importo riscosso nell'anno 2008.

	2006	2007	2008	2009
Riscossioni Totali	1.796.607.159,64	3.189.480.158,62	3.350.889.478,51	3.619.618.715,71

Tabella A – Riscossioni totali su ruoli erariali consegnati dall'anno 2000

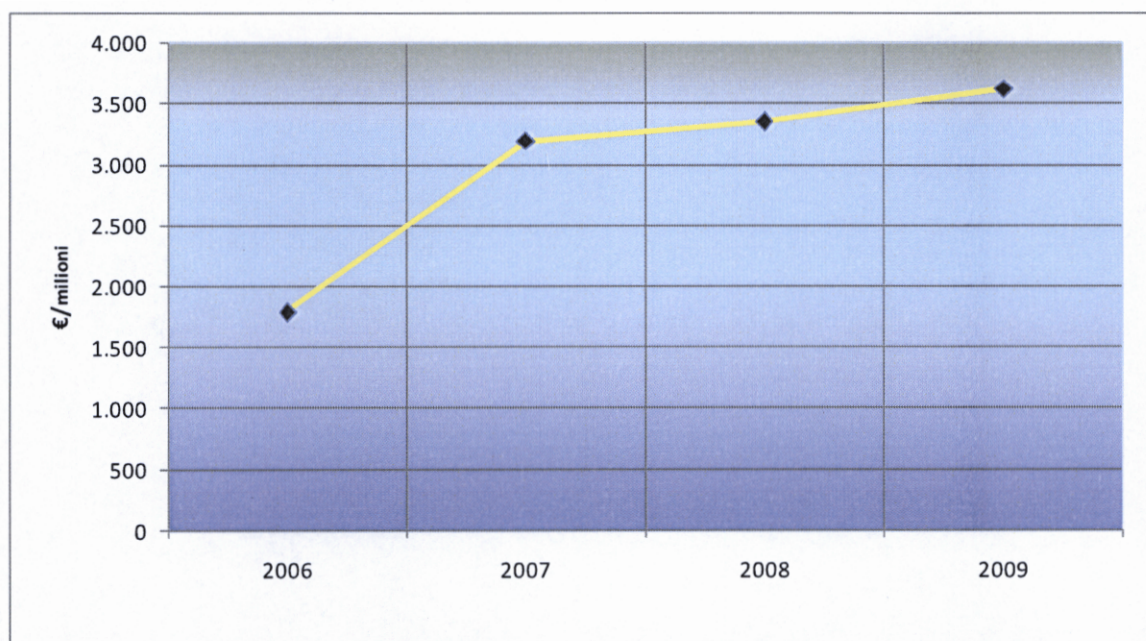


Grafico n. 1 – Evoluzione dei volumi di riscossione erariale negli anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009

L'analisi effettuata ha riguardato anche il rapporto tra la percentuale di riscossione spontanea, ovvero quella realizzata a seguito della notifica della cartella di pagamento, e quella di riscossione coattiva, ovvero a seguito dell'attivazione di procedure cautelari/esecutive che l'Agente della riscossione può porre in essere al fine di assicurare il recupero del credito, i cui risultati sono evidenziati nelle successive tabelle.

In particolare, nelle tabelle B e C sono indicati gli importi delle riscossioni realizzate negli anni dal 2006 al 2009 in relazione ai ruoli erariali consegnati a partire dal 2000.

	2006	2007	2008	2009
Riscossioni Spontanee	1.171.239.783,79	2.037.868.666,20	2.088.174.651,36	2.274.116.011,76

Tabella B – Riscossioni spontanee su ruoli erariali consegnati dall'anno 2000

	2006	2007	2008	2009
Riscossioni Coattive	625.367.375,85	1.151.611.492,42	1.262.714.827,15	1.345.502.703,95

Tabella C – Riscossioni coattive su ruoli erariali consegnati dall'anno 2000

Nelle tabelle D ed E gli stessi risultati sono stati parzialmente analizzati prendendo in considerazione, per ciascun anno di riscossione (2006, 2007, 2008 e 2009), l'importo riscosso in relazione ai ruoli erariali consegnati solamente nell'anno di interesse e nei quattro precedenti; ciò al fine di garantire un raffronto omogeneo e significativo dei dati.

		2006		2007		2008		2009	
		Carico riscosso	% carico netto	Carico riscosso	% carico netto	Carico riscosso	% carico netto	Carico riscosso	% carico netto
ANNO CONSEGNA RUOLI	2002	39.385.580,32	0,27%						
	2003	119.778.415,45	0,73%	80.619.610,87	0,49%				
	2004	121.721.508,13	0,67%	86.829.277,29	0,48%	48.749.254,17	0,27%		
	2005	268.873.352,00	0,98%	135.007.078,25	0,49%	73.294.010,84	0,27%	73.864.214,20	0,16%
	2006	566.301.345,06	1,32%	1.018.917.302,75	2,38%	445.944.082,17	1,04%	266.429.195,83	0,62%
	2007			647.347.737,38	1,62%	646.320.788,41	1,62%	277.806.254,77	0,70%
	2008					776.682.573,09	2,03%	768.111.020,36	2,01%
	2009							818.895.504,64	1,69%
	TOTALE	1.116.060.200,96	0,94%	1.968.721.006,54	1,36%	1.990.990.708,68	1,20%	2.205.106.189,80	1,11%

Tabella D – Riscossioni spontanee relative ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

		2006		2007		2008		2009	
		Carico riscosso	% carico netto	Carico riscosso	% carico netto	Carico riscosso	% carico netto	Carico riscosso	% carico netto
ANNO CONSEGNA RUOLI	2002	80.981.545,80	0,56%						
	2003	146.072.319,53	0,89%	142.545.650,61	0,87%				
	2004	113.328.744,34	0,63%	103.569.862,62	0,57%	74.878.136,05	0,41%		
	2005	113.600.294,57	0,41%	140.950.400,50	0,51%	100.751.950,57	0,37%	90.842.808,66	0,33%
	2006	42.834.519,32	0,10%	482.171.231,67	1,13%	406.066.913,75	0,95%	272.713.504,49	0,64%
	2007			103.235.302,74	0,26%	316.667.561,99	0,79%	278.626.846,79	0,70%
	2008					101.412.016,74	0,27%	256.436.770,10	0,67%
	2009							161.455.550,81	0,33%
	TOTALE	496.817.423,56	0,42%	972.472.448,14	0,67%	999.776.579,10	0,60%	1.060.075.480,85	0,54%

Tabella E – Riscossioni coattive relative ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

Nel grafico seguente sono rappresentati i risultati per gli anni dal 2006 al 2009 delle riscossioni totali, delle riscossioni spontanee e delle riscossioni coattive, considerando sempre, per ciascun anno di riscossione, l'importo

riscosso in relazione ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti. Sull'asse verticale sono riportate le percentuali di riscossione rispetto al carico consegnato.

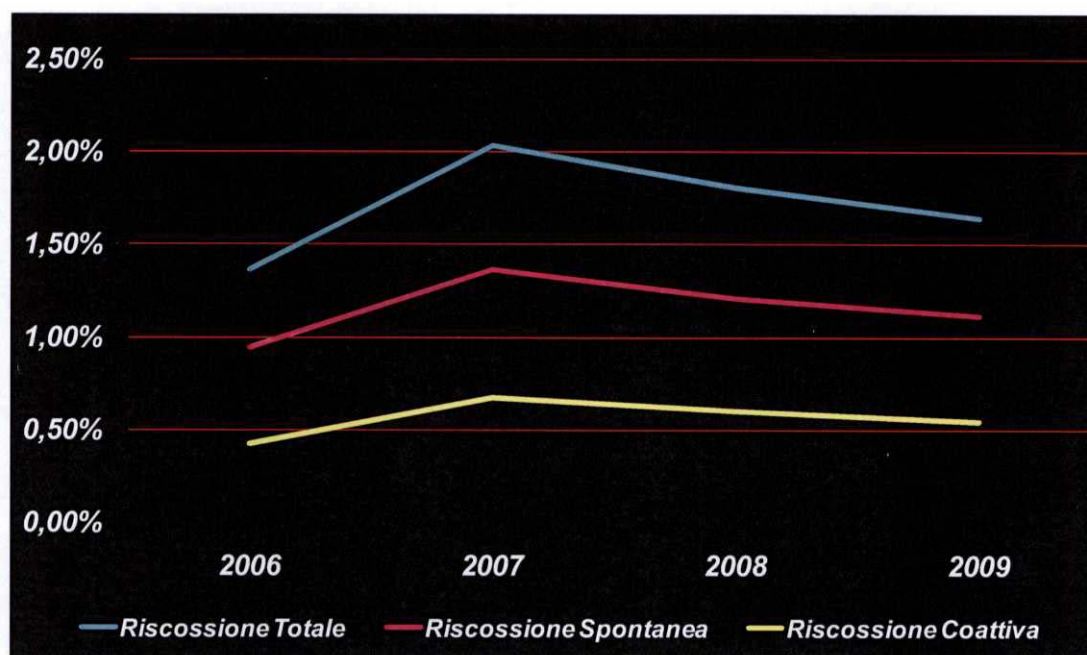


Grafico n. 2 – Riscossione totale (spontanea e coattiva) in relazione ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

Al fine di valutare l'efficienza dell'azione svolta, si è provveduto a realizzare un raffronto in termini percentuali degli esiti dell'attività di riscossione. Al riguardo occorre precisare che, come noto, le somme annualmente rimosse sono relative a ruoli consegnati dagli enti creditori nei vari anni. Pertanto, al fine di assicurare un raffronto omogeneo e significativo dei dati, si è provveduto a considerare, per ciascun anno di riscossione (2006, 2007, 2008 e 2009), l'importo riscosso in relazione ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti (tabella F). Sono state, altresì, indicate le percentuali di riscossione in relazione all'importo complessivo dei ruoli consegnati in ciascun anno.

Al riguardo, si evidenzia che nell'anno 2009 è stato consegnato un carico di ruoli significativamente superiore a quello dell'anno precedente. Tale

circostanza potrebbe almeno in parte giustificare la diminuzione in percentuale nel 2009 del rapporto riscossioni/carico consegnato nello stesso anno.

Tale rapporto potrà del resto ulteriormente essere modificato da eventuali provvedimenti di sgravio e/o sospensione del carico 2009, atteso che, notoriamente, tali provvedimenti non sono compiutamente definiti in relazione al carico dell'ultimo anno esaminato.

Il valore riportato accanto all'importo complessivamente riscosso nell'anno indica la percentuale di riscossione rispetto all'importo dei ruoli complessivamente consegnati negli anni di riferimento, al netto di sgravi e sospensioni, aggiornati al 22 ottobre 2010.

La tabella evidenzia, ad esempio, che nell'anno 2006, in relazione ai ruoli consegnati negli anni dal 2002 al 2006, è stato riscosso un importo complessivo (riscossioni spontanee e coattive) di € 1.612.877.624,52 e che tale importo corrisponde all'1,36% del carico ruoli complessivamente consegnato nel suddetto arco temporale, sempre al netto di sgravi e sospensioni.

		2006		2007		2008		2009	
		Carico riscosso	% carico netto	Carico riscosso	% carico netto	Carico riscosso	% carico netto	Carico riscosso	% carico netto
ANNO CONSEGNA RUOLI	2002	120.367.126,12	0,84%						
	2003	265.850.734,98	1,62%	223.165.261,48	1,36%				
	2004	235.050.252,47	1,30%	190.399.139,91	1,05%	123.627.390,22	0,68%		
	2005	382.473.646,57	1,40%	275.957.478,75	1,01%	174.045.961,41	0,64%	134.707.022,86	0,49%
	2006	609.135.864,38	1,42%	1.501.088.534,42	3,51%	852.010.995,92	1,99%	539.142.700,32	1,26%
	2007			750.583.040,12	1,88%	962.988.350,40	2,41%	556.433.101,56	1,39%
	2008					878.094.589,83	2,30%	1.024.547.790,46	2,68%
	2009							980.351.055,45	2,02%
	TOTALE	1.612.877.624,52	1,36%	2.941.193.454,68	2,03%	2.990.767.287,78	1,80%	3.235.181.670,65	1,64%

Tabella F – Riscossioni totali relative ai ruoli erariali consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

Le cifre evidenziate nella tabella dimostrano come le riscossioni effettuate nel 2009 su ruoli consegnati nell'anno stesso sono state le più elevate in termini assoluti (€ 980.351.055,45) rispetto ai corrispondenti dati degli anni precedenti. In termini percentuali, invece, il valore più elevato (2,30%) si riferisce all'annualità 2008.

I grafici seguenti evidenziano le riscossioni conseguite nell'anno di riferimento, distintamente per i ruoli consegnati in ciascuno degli anni dell'intervallo temporale preso di volta in volta in considerazione.

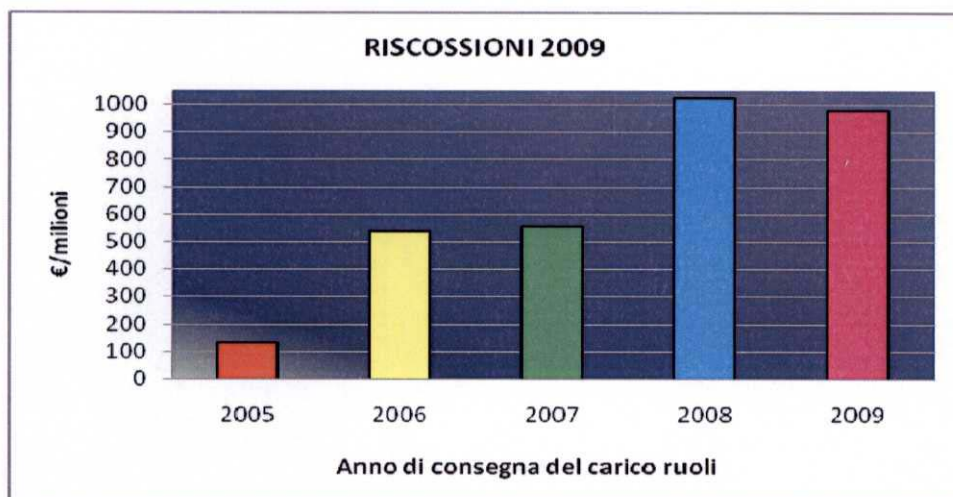


Grafico n. 3 – Riscossioni 2009 in valore assoluto rispetto ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

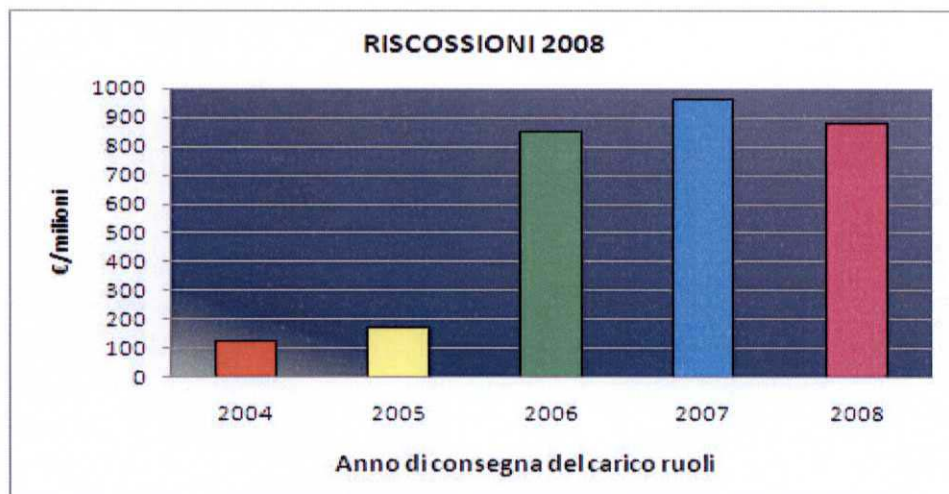


Grafico n. 4 – Riscossioni 2008 in valore assoluto rispetto ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

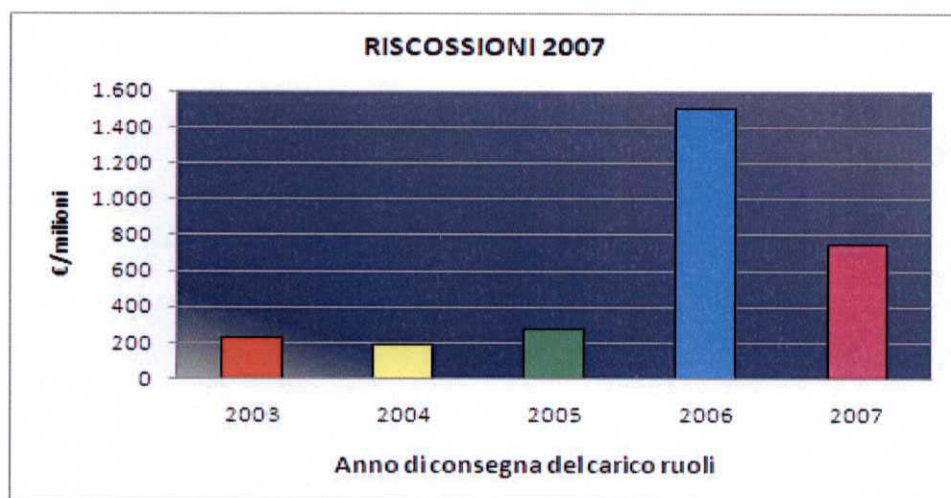


Grafico n. 5 – Riscossioni 2007 in valore assoluto rispetto ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

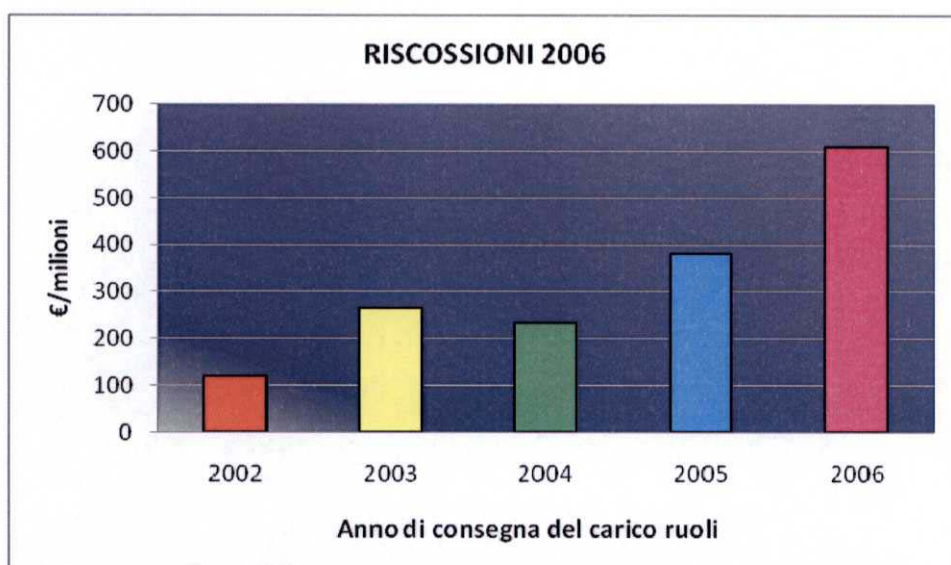


Grafico n. 6 – Riscossioni 2006 in valore assoluto rispetto ai ruoli consegnati nell'anno di interesse e nei quattro precedenti

Il grafico n. 7 pone in evidenza il tendenziale miglioramento della performance di riscossione nel primo anno di consegna del carico ruoli relativamente agli anni 2006, 2007 e 2008 (rispettivamente pari all'1,42%, 1,88%

e 2,30%). Nel 2009, invece, il dato dell'2,02% è inferiore rispetto a quello dell'anno precedente, pari al 2,30%, registrando quindi un lieve decremento.

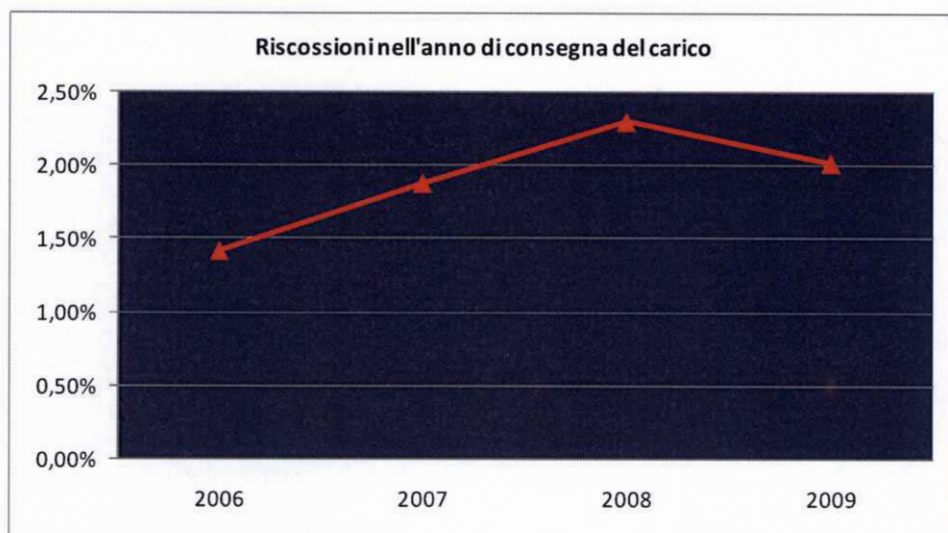


Grafico n. 7 – Riscossioni nel primo anno di consegna dei ruoli

Il grafico n. 8, invece, mostra l'andamento della performance con riferimento alle riscossioni realizzate nel secondo anno dalla consegna del carico ruoli. Nel 2009 è stato riscosso il 2,68% del carico ruoli consegnato nel 2008 a fronte del 2,41% registrato nel 2008 sul carico ruoli consegnato nel 2007. Tali valori percentuali sono risultati comunque inferiori a quelli realizzati nel 2007 (3,51%).



Grafico n. 8 – Riscossioni nell'anno successivo a quello di consegna dei ruoli

Occorre naturalmente tenere in considerazione il fatto che l'ammontare delle riscossioni – in termini di valore assoluto – è determinato anche dal carico dei ruoli annualmente consegnato agli Agenti della riscossione. Nella tabella G sono indicati i dati relativi al carico lordo, agli sgravi, alle sospensioni e, quindi, al carico netto dei ruoli consegnati negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, aggiornati alla data del 22 ottobre 2010.

ANNO CONSEGNA CARICO	CARICO LORDO	SGRAVI	% CARICO LORDO	SOSPENSIONI	% CARICO LORDO	CARICO NETTO
2006	68.911.099.526,62	25.415.541.674,75	36,88%	723.990.178,90	1,05%	42.771.567.672,97
2007	58.550.141.783,76	17.619.422.617,68	30,09%	962.136.276,59	1,64%	39.968.582.889,49
2008	45.956.198.538,09	6.705.131.957,10	14,59%	1.068.085.521,89	2,32%	38.182.981.059,10
2009	59.445.536.752,10	8.463.421.540,71	14,24%	2.511.808.775,16	4,23%	48.470.306.436,23

Tabella G – Carico Lordo e Carico Netto anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009

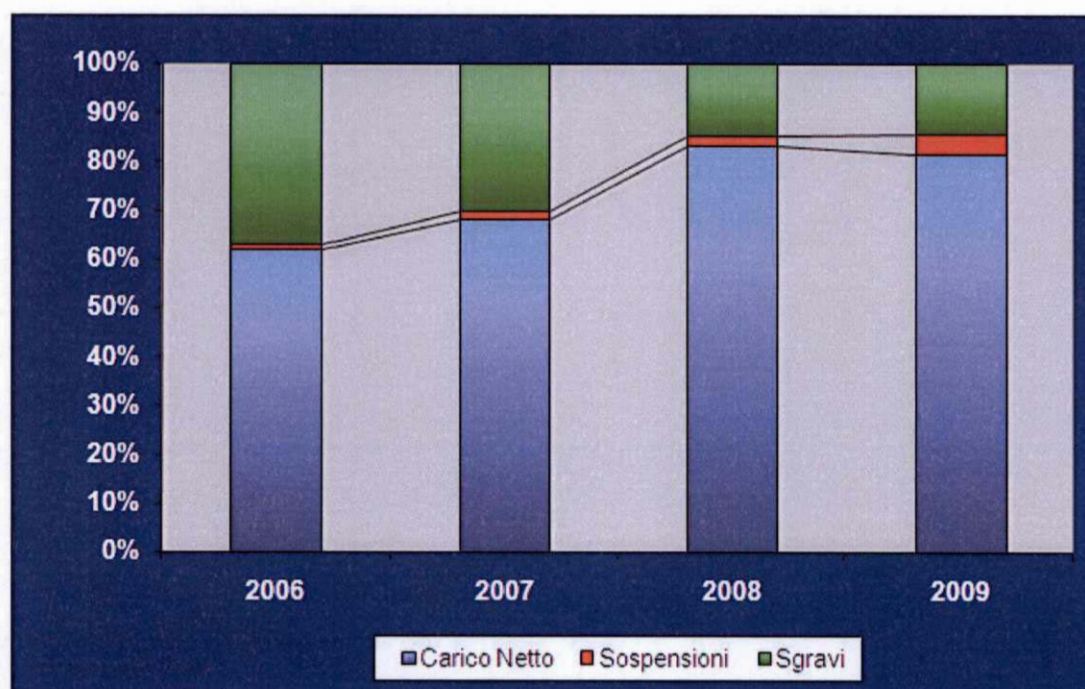


Grafico n. 9 – Composizione percentuale carico anni 2006 – 2007 – 2008 – 2009

2. *Le attività poste in essere da Equitalia S.p.A.*

Come già ricordato, il decreto legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, ha attribuito a Equitalia S.p.A. l'esercizio esclusivo del servizio di riscossione coattiva dei tributi con l'obiettivo primario di incrementare i volumi di riscossione e ridurre gli oneri a carico dello Stato, garantendo un rapporto con il contribuente fondato su regole di trasparenza e correttezza.

Nel 2009 il Gruppo Equitalia, in coerenza con la missione istituzionale affidatagli, ha proseguito nell'azione di contrasto all'evasione da riscossione migliorando i risultati conseguiti in termini di volumi riscossi. L'andamento crescente delle somme riscosse è stato accompagnato dalla diminuzione del ricorso agli strumenti cautelari e da un approccio sempre più attento alle esigenze del contribuente, attraverso strumenti quali la concessione di rateazioni nei pagamenti e l'invio di solleciti e avvisi.

In tale ottica grande attenzione è stata riposta al miglioramento dei servizi al cittadino grazie a specifici interventi e a significative iniziative tra le quali:

- l'ampliamento e la razionalizzazione della rete degli sportelli sul territorio nazionale;
- la realizzazione di un portale in grado di fornire informazioni e servizi ai contribuenti, in particolare con l'attivazione dell'estratto conto *on line*;
- il supporto agli enti per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento/sospensione dei carichi a ruolo;
- l'individuazione di regole semplici e trasparenti per il rilascio delle rateazioni.

Il 2009 ha rappresentato il primo esercizio nel quale il Gruppo Equitalia è stato remunerato esclusivamente mediante gli aggi sui ruoli riscossi, come previsto dall'originaria riforma del sistema definita con il decreto legislativo n.

112/1999 e adeguata con il decreto legge n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009. E' stata così definitivamente abbandonata la logica dell'indennità forfetaria, passando dalla corresponsione di un'indennità fissa - che nel 2006, anno di passaggio dalla gestione privata a quella pubblica, era stata fissata in 470 milioni di euro - alla sua completa soppressione dall'esercizio 2009.

Contestualmente la norma ha previsto dal 2009 un aggio unico su tutto il territorio pari al 9% complessivo delle somme riscosse, ripartito tra ente impositore e soggetto debitore rispettivamente per il 4,35% e il 4,65% nel caso di pagamento tempestivo e totalmente a carico del debitore se l'adempimento a carico di quest'ultimo non avviene nei termini previsti.

Nel corso del 2009 è inoltre proseguita l'attività di riorganizzazione complessiva dell'assetto societario del Gruppo, finalizzata al graduale superamento della iniziale frammentazione in una molteplicità di società operative e alla progressiva aggregazione delle stesse verso una dimensione territoriale più funzionale.

Alla data del 31 dicembre 2008 il Gruppo Equitalia risultava composto, oltre che dalla Holding, da Equitalia Servizi e da Equitalia Giustizia, da 21 società Agenti della riscossione, per un totale di 24 società.

Nel corso del 2009 è stata costituita una nuova società, denominata Equitalia Veneto S.p.A., il cui oggetto sociale è omogeneo a quello delle altre società Agenti della riscossione. L'obiettivo è quello di favorire la successiva aggregazione degli ambiti provinciali della Regione Veneto attualmente gestiti da Equitalia Nomos ed Equitalia Polis.

Alla data del 31 dicembre 2009, a seguito del completamento di quattro operazioni di fusione per incorporazione e cinque cessioni di ramo di azienda, il Gruppo Equitalia risulta composto - oltre che dalla holding, da Equitalia Servizi, da Equitalia Giustizia e da Equitalia Veneto - da 17 società Agenti della Riscossione, per un totale complessivo di 21 società.

* * * * *

Di seguito vengono illustrate con maggiore dettaglio le attività realizzate dal Gruppo Equitalia nel corso dell'esercizio 2009 nell'ambito dell'attività di riscossione coattiva che hanno condotto al consolidamento e al miglioramento dei risultati ottenuti nel 2008.

2.1 Risultati complessivi di riscossione

Al fine di una valutazione d'insieme dei risultati conseguiti in termini di volumi riscossi si evidenzia che tali risultati nel corso del 2009 sono migliorati rispetto all'esercizio precedente, nonostante il difficile contesto economico e tenuto conto del mutato scenario normativo, con particolare riferimento alla facoltà di rateazione, introdotta per favorire l'assolvimento del debito tributario, che può essere concessa direttamente dagli Agenti della riscossione.

L'analisi dei risultati conseguiti dal complesso delle società partecipate del Gruppo mostra un incremento rispetto a quelli che erano stati i risultati dei due anni precedenti.

In particolare, gli incassi da ruoli erariali (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane) sono stati complessivamente pari a circa 3,8 miliardi di euro, in aumento sia rispetto al 2008 (+ 6,2%) che al 2007 (+15,8%). Anche i risultati conseguiti in relazione alle riscossioni da ruoli previdenziali (INPS e INAIL) sono da considerarsi assolutamente positivi: il totale degli incassi ammonta a oltre 2,4 miliardi di euro, in aumento rispetto ai corrispondenti periodi del 2008 (+14,6%) e del 2007 (+16,9%).

Considerando anche gli incassi da ruoli di altri enti pubblici statali e locali (Regioni, Province, Comuni, Consorzi, ecc.) il totale delle riscossioni da ruolo risulta essere stato pari a oltre 7,7 miliardi di euro, come evidenziato nella seguente tabella di sintesi.

Fonte: Equitalia

(Valori espressi in €/milioni)

	Gen-Dic 2007	Gen-Dic 2008	Gen-Dic 2009	Δ 2009/2008	Δ 2009/2007
TOTALE EQUITALIA	6.738	7.014	7.735	10,3%	14,8%
Ruoli erariali (Agenzie Entrate e Dogane)	3.282	3.580	3.801	6,2%	15,8%
Ruoli previdenziali (INPS-INAIL)	2.100	2.140	2.454	14,6%	16,9%
Ruoli altri Enti statali	166	144	165	14,7%	-0,5%
Ruoli Enti non statali	1.190	1.150	1.315	14,4%	10,5%

Tabella H – Equitalia: Risultati complessivi di riscossione

In allegato alla presente relazione viene fornita una analitica rappresentazione, su base regionale e provinciale, dei risultati di riscossione coattiva raggiunti nel periodo in oggetto (Allegato B).

2.2 Istanze di rateazione

Con l'art. 36, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, sono state introdotte rilevanti innovazioni nella disciplina della rateazione del pagamento dei carichi iscritti a ruolo.

In particolare è stata attribuita direttamente agli Agenti della riscossione, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali.

Una volta definite le regole relative alla gestione delle istanze di rateazione presentate direttamente agli Agenti della riscossione, sono stati progettati, realizzati e diffusi una serie di strumenti informatici di ausilio ai fini della protocollazione, dell'esame e della concessione della rateazione.

E' stato inoltre ridefinito e messo a disposizione dei contribuenti sul sito *internet* di Equitalia un nuovo simulatore di calcolo del piano di ammortamento, che tiene conto delle modifiche intervenute nel calcolo della rateazione.

Alla data del 31 dicembre 2009 risultavano acquisite circa 845.000 istanze di rateazione; di queste ne è stato lavorato circa il 95% e la percentuale di loro reiezione è assai ridotta.

2.3 Procedure esecutive e cautelari

I positivi risultati conseguiti con riguardo alle azioni di recupero poste in essere nel corso del 2009 sono stati raggiunti parallelamente a un processo di costante miglioramento dei rapporti con i cittadini: l'andamento crescente della riscossione è stato infatti accompagnato dalla diminuzione del ricorso agli strumenti cautelari.

Nella tabella seguente sono riepilogati il numero e la tipologia delle principali procedure esecutive e cautelari effettuate nel corso del 2009.

Fonte: Equitalia

Preavvisi di fermo amministrativo	Iscrizioni di fermo amministrativo	Iscrizioni ipotecarie	Pignoramenti mobiliari	Pignoramenti presso terzi	Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati	Istanze di insinuazione in procedure concorsuali
1.616.062	96.543	181.307	43.363	119.286	9.414	59.982

Tabella 1 – Numero e tipologia delle principali procedure esecutive e cautelari

In allegato alla presente relazione si forniscono i dati relativi al numero e alla tipologia delle procedure esecutive e cautelari effettuate nel periodo, distintamente per regione e provincia (Allegato C).

2.4 Iniziative adottate in materia di ottimizzazione della rete di sportelli

Nel 2009 sono stati realizzati specifici interventi di rinnovamento della rete di sportelli presenti sul territorio, che è stata riorganizzata e resa più efficiente grazie a 1.431 casse e punti consulenza e a 360 sportelli attivi su tutto il territorio nazionale.

Le iniziative finalizzate all'ottimizzazione della rete di sportelli si sono basate su specifiche linee di indirizzo quali:

- censimento e valutazione del patrimonio immobiliare del Gruppo;
- supporto consulenziale e coordinamento delle società partecipate nella fase di scelta e riorganizzazione delle nuove sedi;
- verifica della congruità dei canoni di locazione e dei prezzi di acquisto delle nuove sedi (nel periodo in esame sono state effettuate 36 perizie);
- verifiche della congruità degli importi destinati alle ristrutturazioni delle sedi;
- definizione degli indicatori strategici per la localizzazione di nuovi sportelli;
- attivazione di canali preferenziali per il reperimento di sedi con Agenzia, INPS, ACI e istituzioni locali.

In tale ambito è proseguita l'analisi basata su un campione significativo di variabili demografiche ed economiche oggettivamente indicative della distribuzione territoriale degli sportelli. Gli indicatori territoriali selezionati, intesi come *benchmark* o valori di riferimento, sono suddivisi in quattro categorie: demografici, economici, operativi e geografici.

In coerenza con gli indirizzi contenuti nel Piano Industriale in materia di miglioramento dei rapporti con i cittadini e le imprese, si è inteso incentrare l'attività sul ripensamento delle strutture e sulla riprogettazione degli spazi all'interno degli sportelli.

In coerenza con tali principi, l'analisi e la valutazione del patrimonio immobiliare del Gruppo si sono focalizzate principalmente sugli aspetti legati alla localizzazione di sedi e sportelli, nonché sulla verifica dello stato globale delle strutture, con particolare riguardo alle norme vigenti in materia di sicurezza

(decreto legislativo n. 81/2008, ex 626/1994), sicurezza antirapina, accessibilità da parte dei disabili.

Si evidenzia, infine, che nell'ottica di migliorare i servizi al contribuente, razionalizzare la rete degli sportelli e ottenere economie derivanti dalla gestione congiunta di immobili, prosegue la collaborazione tra Agenzia ed Equitalia. Tale sinergia ha permesso l'apertura di postazioni informative e di pagamento *no-cash* di Equitalia presso alcuni uffici dell'Agenzia dislocati sul territorio. Alla fine del 2009 le sedi in condivisione con l'Agenzia erano 33.

2.5 Azioni svolte in materia di organizzazione e sistemi informativi

Diversi interventi sono stati condotti sui sistemi informativi per far fronte alle necessità che si sono presentate nel corso dell'esercizio, in particolare con riguardo al rilevante volume di istanze di rateazione che sono state presentate dai contribuenti.

E' stato avviato un progetto che ha come obiettivo la gestione e il monitoraggio delle pratiche, gestite dagli Agenti della riscossione, riguardanti il contenzioso della riscossione. Tale progetto, denominato "Agenda Legale", è stato validato dal Comitato per l'Informatica di Gruppo.

La So.Ge.I. ha esperito la gara riguardante la selezione del sistema informativo di riscossione di riferimento finalizzato alla realizzazione delle funzionalità massive e al disegno delle basi dati. Nei primi mesi del 2010 la gara è stata aggiudicata dalla società Cad.it S.p.A., che già a fine 2009 ne aveva avuto l'assegnazione provvisoria.

Come già ricordato, dal mese di luglio 2009 è disponibile sui siti *internet* del Gruppo Equitalia il nuovo servizio di estratto conto *on line*, che permette di consultare direttamente la propria situazione debitoria. Tale servizio è accessibile da tutti i cittadini e dalle imprese mediante l'utilizzo, come chiave di accesso,

delle medesime credenziali (*user-id* e *password*) rilasciate dall'Agenzia per l'accesso ai propri servizi *on line* garantendo, in questo modo, il corretto trattamento dei dati sensibili. Il nuovo servizio è stato rilasciato in maniera progressiva su tutto il territorio nazionale.

In tale ambito rientrano anche le azioni poste in essere al fine di migliorare l'integrazione tra le banche dati degli Enti creditori e quelle degli Agenti della riscossione; in proposito si evidenzia in particolare quanto segue:

- la diffusione di strumenti telematici di colloquio tra ente impositore ed Equitalia Servizi con particolare riferimento all'emissione dei provvedimenti a cura degli enti stessi;
- la stipula di un protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, i Giudici di Pace di Roma, il Comune di Roma ed Equitalia per far fronte alle criticità connesse al rilevante numero di ricorsi pendenti presso il citato Giudice di Pace riguardanti gli avvisi e le cartelle esattoriali. Tali servizi consentono l'allineamento delle informazioni relative a una stessa sanzione che, a causa della natura inter-organizzativa del processo, risiedono su banche dati diverse.

2.6 Grado di adozione e risultati conseguiti con riferimento all'utilizzo dei nuovi strumenti di riscossione coattiva introdotti dal legislatore

Nel corso del 2009 sono state completate le procedure necessarie a consentire la piena operatività dello strumento della compensazione ruoli-rimborsi previsto dall'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Sempre con riferimento ai nuovi strumenti di riscossione coattiva previsti dal legislatore, continua ad essere pienamente operante la procedura di sospensione dei pagamenti di ammontare superiore a 10.000 euro da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica nei confronti dei soggetti morosi, almeno per lo stesso importo, nel pagamento di

somme iscritte a ruolo (art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973). Sulle situazioni debitorie interessate dalle segnalazioni, si procede all'attività di recupero mediante pignoramento presso terzi.

Relativamente all'operatività del cosiddetto Archivio dei rapporti finanziari, che contiene i dati trasmessi all'Anagrafe Tributaria dalle banche e dagli altri operatori finanziari (art. 35, comma 25, del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006) e le cui regole di accesso da parte degli Agenti della riscossione sono disciplinate dalla convenzione sottoscritta in data 25 febbraio 2009 tra l'Agenzia ed Equitalia S.p.A., l'utilizzo di tale strumento è iniziato soltanto ai primi di settembre 2009, essendosi reso necessario dare prima soluzione ai rilievi che erano stati formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'ambito di applicazione dello strumento, dapprima circoscritto ai soli contribuenti iscritti a ruolo per mancato adempimento degli obblighi connessi alle sanatorie fiscali previste dalla legge n. 289/2002, è stato esteso ai soggetti morosi per importi rilevanti (superiori a euro 500.000) nonché ad altre tipologie di soggetti con specifiche caratteristiche ma accomunate dal debito iscritto a ruolo di importo superiore a 25.000 euro.

Per quanto concerne la collaborazione con la Guardia di Finanza nell'attività di contrasto della cosiddetta "evasione da riscossione", prevista dall'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, si è in attesa del decreto per la sottoscrizione della nuova convenzione regolante i rapporti tra la stessa Guardia di Finanza ed Equitalia S.p.A.

Nelle more, tuttavia, è stata assicurata nel 2009 l'operatività di tale collaborazione che si è concretizzata in 900 interventi, di cui 720 del tipo "accertamenti patrimoniali" e 180 del tipo "assistenza al pignoramento". Dapprima sono stati realizzati corsi di formazione tenuti dalla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, finalizzati alla formazione di 50 dipendenti

di Equitalia nell'esercizio delle attività connesse ai c.d. "accertamenti patrimoniali" (che si sostanziano in accessi congiunti con i militari del Corpo presso il debitore al fine di verificare l'esistenza di crediti verso soggetti terzi da pignorare), nonché a incentivare da parte dei medesimi Agenti della riscossione l'utilizzo delle specifiche potestà attribuite dall'art. 35, comma 25-bis, del richiamato decreto legge n. 203/2005.

2.7 Analisi dei debitori e azioni operative poste in essere

Con riguardo all'attività posta in essere nei confronti delle morosità rilevanti, i risultati dell'esercizio di riferimento testimoniano la validità dell'azione svolta: come riportato nella tabella seguente, da 862 debitori iscritti a ruolo per importi maggiori di 500.000 euro sono stati recuperati oltre 1,5 miliardi di euro.

Fonte: Equitalia

(Valori espressi in €/milioni)

	Gennaio-Dicembre 2007			Gennaio-Dicembre 2008			Gennaio-Dicembre 2009		
	Totale Riscossioni	Riscossioni > 500.000 (606 posizioni)	% sul totale	Totale Riscossioni	Riscossioni > 500.000 (858 posizioni)	% sul totale	Totale Riscossioni	Riscossioni > 500.000 (862 posizioni)	% sul totale
Ruoli erariali (Agenzie Entrate e Dogane)	3.282	571	17,4%	3.580	898	25,1%	3.801	1.027	27,0%
Ruoli previdenziali (INPS-INAIL)	2.100	180	8,6%	2.140	266	12,4%	2.454	383	15,6%
Ruoli altri Enti statali	166	22	13,3%	144	23	16,1%	165	14	8,4%
Ruoli Enti non statali	1.190	85	7,2%	1.150	116	10,1%	1.315	106	8,1%
TOTALE EQUITALIA	6.738	858	12,7%	7.014	1.303	18,6%	7.735	1.530	19,8%

Tabella L – Analisi dei "grandi debitori"

Con specifico riferimento agli incassi da ruoli erariali, si evidenzia che la parte ascrivibile a tale tipologia di riscossioni (oltre 1 miliardo di euro) rappresenta il 27% degli importi complessivamente riscossi.

Si evidenzia anche l'aumento delle riscossioni da ruoli previdenziali sia in termini assoluti (da 266 milioni di euro incassati nel 2008 a 383 milioni del 2009) che percentuali (dal 12,4% del 2008 al 15,6% del 2009).

Nell'ambito delle attività preventive di *intelligence* finalizzate a orientare le azioni di recupero su particolari tipologie di contribuenti, è proseguita anche l'analisi sulle posizioni debitorie afferenti ruoli erariali comprese nella fascia di importo da 10.000 a 100.000 euro, in relazione alle quali sono state promosse specifiche iniziative gestionali finalizzate al miglioramento del tasso di riscossione nei due anni successivi all'affidamento dei relativi carichi.

2.8 Rapporti con i cittadini e le imprese

Allo scopo di offrire a una platea sempre più vasta di contribuenti informazioni chiare e precise in merito all'attività di Equitalia nonché di aumentarne la visibilità e di migliorarne la conoscenza del ruolo, è proseguita nel 2009 l'attività orientata a sensibilizzare la collettività, soprattutto attraverso i principali mass media, sulle tematiche della riscossione.

Le iniziative intraprese, basate sull'utilizzo dei nuovi e più efficaci strumenti di comunicazione nei principali contesti di riferimento, nascono dall'esigenza di definire e realizzare una strategia di relazione sempre più aderente ai reali bisogni dei cittadini e di migliorare il livello di servizio; in tale ottica nel corso del periodo in esame:

- sono proseguite le relazioni con gli Ordini professionali tramite l'attivazione di soluzioni dedicate come sportelli fisici e canali virtuali che, attraverso specifiche caselle di posta elettronica, offrono una consulenza da remoto alle varie sedi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. In particolare sono stati attivati 13 sportelli presso le sedi dell'Ordine, e oltre 90 caselle *e-mail* per la gestione remota delle istanze di più facile risoluzione;

- sono state sottoscritte 27 convenzioni con le Associazioni dei consumatori e con le Associazioni di categoria;
- sono proseguiti i rapporti, già avviati nel 2007, con le Associazioni dei Consumatori, in particolare con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti (C.N.C.U.). Il tavolo di lavoro istituito tra Equitalia e le Associazioni che fanno parte del C.N.C.U., infatti, ha portato alla definizione e approvazione del nuovo *layout* della cartella di pagamento;
- sono stati organizzati, in collaborazione con l'Agenzia e l'INPS, incontri e seminari con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria al fine di creare scambi di competenze sempre più efficaci;
- è stato attivato un presidio centralizzato dei rapporti con i garanti del Contribuente;
- sono stati sempre più rinsaldati i rapporti con l'Agenzia e l'INPS, anche attraverso l'attivazione di sportelli Equitalia;
- è stata realizzata un'analisi qualitativa presso 45 sportelli campione e i tre principali *call center*, volta ad aumentare la conoscenza dei comportamenti e delle tipologie di richieste formulate dai contribuenti e migliorare conseguentemente i livelli di qualità del servizio offerto;
- è stato avviato il programma “Relazione Contribuenti”, che include tutte quelle iniziative volte a migliorare il livello di servizio ai contribuenti, assicurando unitarietà di gestione, chiarezza delle regole e fluidità delle pratiche esattoriali;
- è stato effettuato un monitoraggio sui principali motivi di reclamo da parte dei contribuenti ed è stato attivato un processo di gestione/evasione delle segnalazioni ricevute.

2.9 Programmi ed esiti dell'attività di *internal audit* svolta nei confronti delle società partecipate

La funzione di *internal audit* nel Gruppo è indirizzata prioritariamente alla razionalizzazione e allo sviluppo dei processi aziendali in tutte le società partecipate e alle azioni di omogeneizzazione delle metodologie, rilevando debolezze di controllo che possono incidere negativamente sull'efficacia e sull'efficienza dei processi aziendali, individuando la sussistenza di eventuali comportamenti irregolari o illeciti, stimolando l'adozione di iniziative correttive di miglioramento e verificandone l'effettiva implementazione.

Come già ricordato in precedenza, nell'esercizio 2009 è stato avviato un intervento di *audit* congiunto tra le omologhe funzioni di Equitalia S.p.A. e dell'Agenzia, in relazione al Protocollo d'intesa siglato allo scopo di aumentare l'efficacia delle attività su temi di interesse comune e di affinare le competenze metodologiche dell'*internal audit* in Equitalia.

Considerato, infatti, il comune interesse al presidio dei rischi connessi alla riscossione dei tributi erariali, tale protocollo d'intesa prevede che l'Agenzia ed Equitalia possano condurre interventi congiunti di *audit* e di controllo di regolarità amministrativo contabile sulle attività poste in essere dagli Agenti della riscossione, volti anche a perseguire l'affinamento delle tecniche di *audit* e a trasferire le metodologie e le esperienze operative acquisite in materia dall'Agenzia.

Equitalia è tenuta inoltre a informare l'Agenzia in merito a eventuali gravi criticità inerenti ai processi propri e/o delle partecipate, ovvero a disfunzioni o carenze organizzative riconducibili a processi dell'Agenzia.

Per quanto riguarda le attività di indirizzo, di sviluppo metodologico e di collaborazione con le partecipate, si segnala, in primo luogo l'affiancamento, da parte del personale della Capogruppo, agli *auditor* delle società partecipate nell'esecuzione degli interventi previsti nel piano 2009.

Grande rilievo ha assunto lo sviluppo di metodologie comuni attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, cui hanno partecipato esponenti di diverse società del Gruppo, producendo, oltre all'aggiornamento dei programmi già esistenti, l'emissione dei nuovi programmi di *audit* con l'obiettivo finale di dotare le funzioni di *internal audit* del Gruppo di una strumentazione ad ampia copertura delle attività e dei processi aziendali.

* * * * *

Allegato A: Principali direttive emanate da Equitalia S.p.A. nell'anno 2009

Allegato B: Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nell'anno 2009

Allegato C: Procedure esecutive e cautelari - Risultati conseguiti nell'anno 2009

**Equitalia**

*Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Ufficio Normativa*

Direttiva di gruppo

DSR/NC/2009/02

Alle società partecipate

Roma, 14 GEN. 2009

Prot. n. 2009/274

Oggetto: Rateazione interessi di mora ed aggi di riscossione - Nuove Indicazioni sui valori dell'Indice Alfa – Rateazione di debiti caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche

1. Rateazione degli interessi di mora e degli aggi di riscossione

Con la direttiva n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, è stato precisato che, nell'ipotesi di concessione del beneficio della rateazione, nella prima rata del piano di ammortamento, il debitore deve versare in unica soluzione l'importo degli interessi di mora, degli aggi, delle spese per le procedure di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella.

Ciò premesso, tenuto conto delle numerose segnalazioni che evidenziano una situazione di diffusa difficoltà nel sostenere l'onere finanziario in tal modo gravante sulla prima rata ed acquisito in materia il conforme parere dell'Agenzia delle Entrate e dell'I.N.P.S., riteniamo che per l'avvenire debbano essere rateizzati anche gli interessi di mora ed i compensi di riscossione.

Resta, invece, fermo che dovranno essere integralmente ricompresi nella prima rata i diritti di notifica della cartella e le spese per le procedure di riscossione coattiva, in quanto si tratta del recupero di costi già sostenuti dall'agente della riscossione.

2. Nuove Indicazioni sui valori dell'Indice Alfa

Nelle direttive n. DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, n. DSR/NC/2008/025 del 1° luglio 2008 e n. DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre 2008, abbiamo individuato le condizioni al ricorrere delle quali i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone fisiche possono accedere al beneficio della rateazione.



Equitalia

In particolare, assumendo quali parametri l'Indice di Liquidità (pari a: (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente), e l'Indice Alfa (pari a: (debito complessivo¹ / valore della produzione) x 100), abbiamo stabilito che il requisito della temporanea difficoltà - tale da consentire l'accesso alla rateazione - non sussiste nel caso in cui l'Indice di Liquidità sia uguale o superiore a 1, mentre, qualora tale valore sia inferiore a 1, deve farsi riferimento al valore dell'Indice Alfa.

Relativamente a tale ultimo indice era stato previsto che la rateazione doveva essere concessa soltanto se il relativo valore era superiore a 4 e nei limiti del numero massimo di rate di seguito indicato:

- per Alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate;
- per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate.

Ebbene, alla luce delle esigenze emerse in sede di prima applicazione delle citate direttive e considerato l'attuale contesto socio-economico, riteniamo opportuno rimodulare le precedenti istruzioni relative al valore dell'Indice Alfa, sia ai fini della concessione della rateazione, sia ai fini della individuazione del numero massimo di rate concedibili.

Ciò, allo scopo di facilitare l'accesso alla rateazione ai soggetti che non sono in grado di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispongono.

In particolare, con riferimento alla concessione della rateazione, i soggetti per i quali occorre procedere alla valutazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa dovranno essere considerati in temporanea situazione di obiettiva difficoltà se il valore dell'Indice di Liquidità è inferiore a 1 e se quello dell'Indice Alfa è pari almeno a 3.

Qualora ricorrano tali condizioni, la rateazione dovrà essere accordata secondo le seguenti modalità:

- per Alfa compreso tra 3 e 3,5: massimo 12 rate;
- per Alfa compreso tra 3,6 e 4: massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 4,1 e 6: massimo 36 rate;
- per Alfa compreso tra 6,1 e 8: massimo 48 rate;
- per Alfa compreso tra 8,1 e 10: massimo 60 rate;
- per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate.

3. Rateazione di debiti caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche

Alcune società del Gruppo ci hanno chiesto chiarimenti in merito alle istanze di rateazione di debiti iscritti a ruolo caratterizzati da un vincolo di

¹ Comprensivo degli interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella.



Equitalia

coobbligazione solidale tra persone fisiche (i.e., a titolo meramente esemplificativo, eredi coobbligati in solido a seguito di successione *mortis causa*).

Ciò, in quanto nella direttiva n. DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008 abbiamo fatto presente che l'esistenza della situazione di obiettiva difficoltà deve essere valutata sulla base della capacità del debitore iscritto a ruolo di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone e che, per le persone fisiche, tale capacità deve essere esaminata utilizzando la metodologia che prende in considerazione, oltre all'entità del debito (calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella), l'I.S.E.E. del nucleo familiare dello stesso debitore.

Al riguardo, Vi rappresentiamo che in tutte le ipotesi di coobbligazione solidale tra persone fisiche rispetto ad una obbligazione iscritta a ruolo, ai fini della rateazione, dovrà essere considerata la situazione economico-sociale di uno solo dei coobbligati in solido, da valutare attraverso l'I.S.E.E. del suo nucleo familiare.

In effetti, l'ipotesi alternativa di acquisire l'I.S.E.E. di tutti i coobbligati non appare praticabile, in quanto:

- nel caso in cui soltanto uno o alcuni dei coobbligati siano disponibili ad assolvere integralmente, sia pur in forma rateale, l'obbligazione, il vincolo dell'obbligo di presentazione dell'I.S.E.E. anche degli altri coobbligati potrebbe produrre l'effetto di impedire, in concreto, l'ammissione al beneficio della dilazione e pregiudicare così, paradossalmente, la posizione dei contribuenti che intendono effettuare il pagamento del debito ma ai quali i condebitori non sono disponibili a consegnare la documentazione relativa al proprio I.S.E.E.;
- comunque, considerato che l'I.S.E.E. è un indice della capacità reddituale e patrimoniale del singolo nucleo familiare, risulterebbe improponibile sotto il profilo logico procedere ad una sommatoria dei valori dell'I.S.E.E. di diverse famiglie.

Pertanto, nel caso di soggetti coobbligati solidalmente per il pagamento dell'obbligazione iscritta a ruolo, dovrà essere allegata all'istanza di rateazione la certificazione dell'I.S.E.E. soltanto di uno di essi e dovrete verificare sulla base dell'I.S.E.E. risultante da tale certificazione se ricorrono le condizioni per concedere la rateazione.

Distinti saluti

Il Direttore Centrale

Renato Vicario

**Equitalia**

*Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Ufficio Rapporti con i cittadini e con le imprese*

Direttiva di Gruppo
DSR/RC/2009/006

Agli Amministratori Delegati ed ai
Direttori Generali delle società
partecipate

Roma, 15 GIU. 2009

Prot. n. 2009/6337
All.1

***Oggetto: Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti di
imposta ex art. 28-ter DPR n. 602/73. Modello di comunicazione
del rimborso e proposta di compensazione.***

L'art. 2 comma13 del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262 ha introdotto, nel DPR 602/73, l'art. 28-ter al fine di permettere ai contribuenti il pagamento dei debiti iscritti a ruolo con i crediti d'imposta di cui risultino beneficiari.

L'Agenzia delle Entrate, con Prot. 11321/2008, ha emesso un provvedimento di approvazione delle tecniche di trasmissione dei flussi informativi e delle relative modalità di movimentazione e rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali nonché delle modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese.

L'art. 28-ter prevede che, in sede di erogazione di rimborsi d'imposta, L'Agenzia delle Entrate verifichi se i beneficiari risultino iscritti a ruolo; all'uopo trasmette in via telematica ad Equitalia Servizi un elenco con i nominativi dei beneficiari di tali rimborsi.

Equitalia Servizi, entro 12 giorni dal ricevimento di tale elenco, provvede a restituirlo all'Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato la distinzione tra coloro che non risultino titolari di iscrizioni a ruolo e coloro che invece risultino iscritti a ruolo.

Relativamente ai soggetti che risultino iscritti a ruolo, tale elenco deve altresì indicare:

- a) Il totale delle somme iscritte a ruolo a carico di ciascun beneficiario non rimosse alla data del riscontro;
- b) La distinzione tra partite notificate e ancora da riscuotere e partite non notificate;
- c) L'ammontare delle spese e interessi di mora su tali somme calcolati al 90° giorno successivo alla data del riscontro;
- d) La data di notifica delle cartelle di pagamento;
- e) Gli Agenti della Riscossione che hanno in carico il ruolo e i dati necessari per accreditare le somme sulle contabilità speciali.

Sono escluse da tale procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex art. 12 L. n. 289/2002 e quelle dove siano stati effettuati versamenti ex art. 25 comma 3-quater del DL n. 472/1997, nonché quelle relative a soggetti deceduti.

L'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento di tale elenco, mette a disposizione di ciascun Agente della Riscossione, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro comprensiva degli interessi e delle spese calcolate al 90° giorno successivo a tale data; il tutto nei limiti dell'importo dei rimborsi spettanti ai beneficiari degli stessi.

Contestualmente all'invio del riscontro, l'Agente della Riscossione è tenuto a sospendere le azioni di recupero e deve provvedere a notificare una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso.

Ciò premesso abbiamo ritenuto opportuno, in applicazione di quanto sancito dall'art. 28-ter del DPR 602/73 e di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 11321/2008, predisporre un modello di comunicazione del rimborso e di contestuale proposta di compensazione da inviare agli aventi diritto al ricorrere dei presupposti sopra indicati.

Tale comunicazione, il cui modello alleghiamo alla presente, dovrà essere notificata ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73 ai beneficiari dei rimborsi d'imposta che abbiano somme iscritte a ruolo ancora da riscuotere.

In particolare la notifica, che avverrà con raccomandata A/R, sarà effettuata mediante un nuovo prodotto di Poste Italiane Spa denominato "Rimborsi ex art.28 ter". Questa nuova tipologia di documento postale agevolerà gli Agenti della Riscossione nella ricezione del cartaceo, che avverrà in cassette postali dedicate.

In caso di mancata notifica sarà competenza del singolo Agente della Riscossione procedere secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

All'interno della comunicazione (pag.1), oltre a richiamare il disposto dell'art. 28 ter del DPR 602/73, abbiamo specificato le caratteristiche dei rimborsi predisposti dall'Agenzia delle Entrate e degli importi iscritti a ruolo a carico del contribuente, destinatario della medesima, aggiornati alla data di invio della comunicazione; abbiamo, altresì, inserito una proposta di compensazione di tali somme da formalizzare entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il destinatario della comunicazione potrà dichiarare la propria volontà di aderire o meno a tale proposta utilizzando il modulo in duplice copia allegato (All.1) di cui una delle due copie, opportunamente compilata e sottoscritta, dovrà essere restituita personalmente, allo sportello competente, via fax o tramite posta, nel termine di 60 giorni dalla notifica della comunicazione.

Per tutto il periodo previsto per l'eventuale adesione alla compensazione dovranno essere sospese le azioni di recupero delle somme iscritte a ruolo fino a concorrenza dell'importo spettante a titolo di rimborsi.

Al fine di agevolare il contribuente nel formalizzare la propria volontà di aderire o meno alla compensazione abbiamo, altresì, inserito nella comunicazione le seguenti indicazioni:

- dettaglio delle somme iscritte a ruolo contenente l'indicazione delle cartelle e, per ciascuna di esse, della tipologia del debito, della data di notifica, dell'Ente Creditore, dell'anno di riferimento, del debito residuo comprensivo degli interessi di mora, spese e compensi alla data di invio della comunicazione; descrizione della tipologia di imposta oggetto di rimborso (pag.2)

- dettaglio degli sportelli dell'Agente della Riscossione con indicazione dei relativi indirizzi, giorni e orari di apertura dove potrà essere recapitato il modulo di adesione alla compensazione e informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Digs. 30/06/2003 n.196 (pag.3)

- specifica dei documenti da allegare al modulo di adesione alla compensazione, a seconda della qualifica giuridica del soggetto che sottoscrive l'autorizzazione (pag.4)

- modulo di adesione alla proposta di compensazione in duplice copia di cui uno da restituire, compilato e sottoscritto, all'Agente della Riscossione all'indirizzo o via fax ivi indicati (all.1).

Nel testo di tale modulo abbiamo specificato che, nel caso di adesione alla compensazione, la stessa avverrà tra gli importi spettanti a titolo di rimborso e gli importi iscritti a ruolo comprensivi degli interessi di mora, compensi e spese maturati fino alla data di adesione.

Abbiamo inoltre evidenziato, nella nota a margine del testo, la necessità di allegare a tale documento, al momento della restituzione dello stesso all'Agente della

Riscossione, la documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore ad autorizzare la compensazione .

La mancata risposta entro 60 giorni dovrà essere considerata alla stregua di un rifiuto della proposta di compensazione; di conseguenza, trascorsi 80 giorni dalla notifica della proposta di compensazione senza che si sia ricevuta una risposta favorevole, dovrete provvedere a revocare la sospensione delle azioni di recupero con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione.

Entro 5 giorni lavorativi, che decorreranno dalla ricezione della risposta del contribuente o, nel caso di mancata risposta, dalla scadenza del suddetto termine di 80 giorni, dovrete comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esito delle proposte di compensazione.

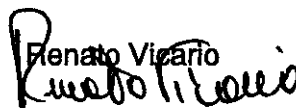
In tutte le ipotesi in cui sia stata formalizzata l'adesione alla compensazione mediante invio del modulo sopra indicato, sarete tenuti a trattenere a vostro favore le somme per le quali il contribuente risulta debitore, nei limiti dell'importo oggetto di compensazione, ai sensi del combinato disposto del Dpr 602/73 e degli artt. 1193 e 1194 c.c., rilasciando quietanza allo stesso contribuente.

Inoltre sarà Vs. cura informare l'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati a Vs. favore delle somme oggetto di compensazione , distinti per singolo contribuente e per ciascun ruolo di cui lo stesso risulta intestatario.

L'eventuale somma da rimborsare, eccedente l'importo oggetto di compensazione, sarà erogata direttamente dall'Agenzia delle Entrate al beneficiario del rimborso.

Distinti saluti

Il Direttore Centrale

Renato Vicario


EQUITALIA XXXXXXXXXXXX.
 Agente della Riscossione
 per la Provincia di XXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXX

Raccomandata Num. XXXXXXXXXXXX

Protocollo n. XXXXXXXXXXXX

Sig. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

OGGETTO: Notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73.

Gentile Sig. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

l'art 28 ter del DPR 602/73 prevede che, in sede di erogazione di un rimborso di imposta, l'Agenzia delle Entrate verifichi se il beneficiario è iscritto a ruolo e ne informi l'Agente della Riscossione affinché questi provveda ad inviare all'intestatario una proposta di compensazione.

Ciò premesso La informiamo che l'Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che Lei risulta creditore della somma di Euro YYYY risultante dai seguenti provvedimenti di liquidazione:

Codice Fiscale Intestatario	Numero protocollo	Anno imposta	Tipo rimborso (vedi legenda)	Importo rimborso espresso in Euro
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	YYY	YY	YYYY

Poiché alla data odierna Lei risulta debitore della somma di Euro YYYYY (per dettaglio si veda la sezione "Dettaglio del Debito" nella pagina seguente) La invitiamo a comunicare, **entro 60 giorni* dalla ricezione della presente**, se accetta o meno la compensazione del debito con il credito di imposta. In tal caso vorrà provvedere a restituire all'Agente della Riscossione, tramite consegna allo sportello o via fax o spedizione per posta, **una delle due copie** del modello di adesione alla compensazione (allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta.

Tale modello dovrà essere corredato della documentazione necessaria, per il dettaglio si veda la sezione "DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI ADESIONE ALLA COMPENSAZIONE", attestante la legittimazione ad autorizzare la compensazione.

La mancata risposta entro il predetto termine di 60 giorni varrà come rifiuto della proposta di compensazione.**

Fino alla data di eventuale adesione alla compensazione continueranno a maturare i compensi di riscossione e gli interessi di cui all'art. 30 del D.p.R. 602/73.

Cordiali saluti

XXXXXXXXXXXXXX YY/YY/YYYY

EQUITALIA XXXXXXXXXXXX

* In tale periodo l'Agente della Riscossione provvederà a sospendere le azioni di recupero delle somme iscritte a ruolo per un importo pari a quello dovuto a titolo di rimborso.

** In caso di mancata adesione alla proposta di compensazione nei termini sopra citati, l'Agente della Riscossione riprenderà le azioni di recupero previste dalla legge.

Protocollo n. YYYYYYYYYYYYYYYY

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI IMPOSTA OGGETTO DI RIMBORSO

Codice	Tipologia di imposta oggetto di rimborso
YY	YYYYYYYYYYYYYYYY

DETTAGLIO DEL DEBITO

CODICE FISCALE: YYYYYYYYYYYYYYYYYY

NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA XXXXYYTXXXYYXXXXXX

NOTIFICATA IL YY/YY/YYYY

ENTE CREDITORE: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

TIPOLOGIA DEBITO	ANNO RIFERIMENTO	RESIDUO DEBITO	INTERESSI DI MORA	COMPENSI DI RISCOSSIONE	TOTALE
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	YYYY	YYY	YYY	YYY	YYYY

Totale Ente YYY

Diritt i di notifica YYY

Totale cartella		YAY
-----------------	--	-----

NUMERO IDENTIFICATIVO CARTELLA

NOTIFICATA IL 12/05/2018

ENTE CREDITORE :

TIPOLOGIA DEBITO	ANNO RIFERIMENTO DEBITO	RESIDUO DEBITO	INTERESSI DI MORA	COMPENSI DI RISCOSSIONE	TOTALE
------------------	-------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------	--------

Totale Ente

Diritti di notifica

Totale cartella

SPRESENUTY

IMPORTED

Totale spesa esecutiva: 140

Total dovuto YYYY

Protocollo n. YYYYYYYYYYYYYY

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Lo sportello della "Equitalia XXXXXXXXXX" è aperto al pubblico, per informazioni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore XXXX alle ore XXXX e dalle ore XXXX alle ore XXXX.

Per informazioni contattare il seguente numero di telefono: XXXXXXXXX

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196

Al sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" EQUITALIA XXXXXXXXXX, Agente della Riscossione della provincia di XXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXXX

In qualità di " Titolare del trattamento", La informa che i dati personali da Lei conferiti verranno trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta ex art. 28 ter DPR 29 settembre 1973 n. 602, nonché garantire una maggiore celerità all'operazione evitandoLe di presentarsi presso i nostri sportelli.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario affinché venga effettuato il pagamento mediante compensazione.

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196 del 2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della Riscossione in materia di segretezza e di tutela dei dati personali dell'art. 4 del Codice deontologico dei Concessionari e degli uffici di riscossione (Decreto 16/11/2000) e dell'art. 35 del D.Lgs. n.112/1999.

I predetti dati non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.

La informiamo, altresì, che l'art. 7 del D.Lgs. in argomento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti. In particolare, ad esempio, Ella può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

Ella può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati personali, nonché le finalità, le modalità e la logica di trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio dei citati diritti, nonché per ottenere ulteriori informazioni, potrà rivolgersi al Responsabile del Trattamento dei dati in argomento, nella persona di YYYYYYYYYY YYYYYY.

Protocollo n. YYYYYYYYYYYY

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI ADESIONE ALLA COMPENSAZIONE

PERSONA FISICA:

- ☐ Copia del documento di identità

PERSONA GIURIDICA (legale rappresentante):

- ☐ Visura camerale (valida 180 giorni)
- ☐ Copia del documento di identità del Rappresentante Legale, del Curatore o del Liquidatore

SOCIETA' ESTERE:

Tutte le specifiche dovranno essere richieste ai nostri sportelli (per il dettaglio si veda la sezione "COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE")

SOCIETA' TRASFORMATE:

- ☐ I documenti previsti per la persona giuridica e la copia del verbale di trasformazione autenticata dal notaio

ASSOCIAZIONI:

- ☐ Provvedimento di nomina a Presidente dell'Associazione
- ☐ Copia del documento di identità del Presidente dell'Associazione

N.B. RIMBORSI INTESTATI A PERSONE DECEDUTE:

Nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario del rimborso sia deceduto, si pregano gli eredi di darne immediata comunicazione all'Agente della Riscossione.

(Allegato I)

MODULI DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI COMPENSAZIONE EX ART. 28 - TER

Di cui uno da restituire all'Agente della Riscossione **EQUITALIA** XXXXXXXXXXXXX
al seguente indirizzo: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
o mediante fax al numero YYYYYYYYYY

Spett.le Agente della Riscossione della provincia di XXXXXXXX

Il sottoscritto _____ codice fiscale _____

Telefono _____ Fax _____ Indirizzo di posta elettronica _____

Documento di Identità _____ numero _____ rilasciata da _____

in qualità di _____

(titolare del rimborso in proprio o rappresentante legale, curatore, liquidatore, ecc.)

In relazione al/ai rimborso/i per il credito d'imposta indicato nella Vs. comunicazione con protocollo numero
YYYYYYYYYYYYYYYY del YY/YY/YYYY

☐ **AUTORIZZA**

☐ **NON AUTORIZZA**

(barrare la casella che identifica l'opzione scelta)

L'Agente della Riscossione della Provincia di XXXXXXXXXXXX

a compensare le somme spettanti a titolo di rimborso con le corrispondenti quantità di importi iscritti a ruolo
comprensivi degli interessi di mora, compensi e spese maturati sino alla data di restituzione del presente
modulo di adesione e ad inviare la relativa quietanza all'indirizzo di notifica della presente comunicazione.

Luogo _____ data _____ Firma _____

— tagliare lungo la linea tratteggiata —



Spett.le Agente della Riscossione della provincia di XXXXXXXXXXXX

Il sottoscritto _____ codice fiscale _____

Telefono _____ Fax _____ Indirizzo di posta elettronica _____

Documento di Identità _____ numero _____ rilasciata da _____

in qualità di _____

(titolare del rimborso in proprio o rappresentante legale, curatore, liquidatore, ecc.)

In relazione al/ai rimborso/i per il credito di imposta indicato nella Vs. comunicazione con protocollo numero
YYYYYYYYYYYYYYYY del YY/YY/YYYY

☐ **AUTORIZZA**

☐ **NON AUTORIZZA**

(barrare la casella che identifica l'opzione scelta)

L'Agente della Riscossione della Provincia di XXXXXXXXXXXX

a compensare le somme spettanti a titolo di rimborso con le corrispondenti quantità di importi iscritti a ruolo
comprensivi degli interessi di mora, compensi e spese maturati sino alla data di restituzione del presente
modulo di adesione e ad inviare la relativa quietanza all'indirizzo di notifica della presente comunicazione.

Luogo _____ data _____ Firma _____

N.B. Al modulo che verrà restituito all'Agente della Riscossione dovrà essere allegata copia del documento di Identità del soggetto che autorizza/non autorizza la compensazione; nel caso di soggetti diversi da persona fisica, è necessario produrre altresì la documentazione specificata in dettaglio nella sezione "DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI ADESIONE ALLA COMPENSAZIONE" dalla quale si evinca la legittimazione ad autorizzare la compensazione.

**Equitalia**

*Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Ufficio Gestione morosità rilevanti*

Alle Società partecipate

**Direttiva di gruppo
DSR/MR/2009/003**

Roma, 10 LUG. 2009

Prot. n. 2009/5480

All.ti n. 15

**Oggetto: A) Istanze di rateazione successive ad una precedente rateazione già concessa dall'agente della riscossione
B) Aggiornamento della Direttiva n. DSR/NC/2008/036.**

La presente direttiva intende fornire istruzioni nei casi in cui un contribuente, che ha abbia ottenuto dall'agente della riscossione un provvedimento di rateazione, presenti una nuova istanza di rateazione ex art. 19 del d.P.R. 602/1973 relativa ad una o più cartelle di pagamento successivamente notificategli.

Anche in tale contesto, potrete concedere la rateazione qualora ricorrano i medesimi presupposti previsti da tutte le diverse direttive già emanate in materia, ma, al fine della determinazione dell'importo minimo del debito, in presenza del quale il debitore si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, e del conseguente numero di rate da concedere, abbiamo previsto l'applicazione di un correttivo che prende in considerazione l'incidenza del debito complessivo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, derivante dalla precedente rateazione in essere, ovviamente, solo se ed in quanto i relativi pagamenti risultino regolari. A tal fine il contribuente dovrà allegare all'istanza copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione.

Il nuovo piano di ammortamento della accordata rateazione dovrà prevedere la scadenza mensile delle rate nel giorno prescelto dal debitore nell'istanza; in mancanza di tale scelta, la scadenza mensile delle rate del nuovo piano di ammortamento verrà fissata in coincidenza di quella prevista dall'ultimo piano di ammortamento relativo alla rateazione già in essere (resta inteso che, in entrambi i casi, il debitore dovrà disporre comunque del termine di almeno otto giorni lavorativi per il pagamento della prima rata cfr. par. 4.2 della direttiva n. DSR/NC/2008/012).

1. Richiesta di rateazione successiva alla prima per importi superiori ad euro 5.000,00.

Il contribuente, beneficiario di un provvedimento di rateazione ancora in corso, che richiede la concessione della dilazione di cartelle di pagamento successivamente notificategli, subirà un trattamento differenziato a seconda che trattasi di "persona fisica/ titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati", ovvero di una delle restanti categorie giuridiche di soggetti (società di capitali, società cooperativa, mutue assicuratrici, società di persone in contabilità semplificata ed ordinaria, associazioni non riconosciute, ditte individuale in contabilità ordinaria, associazioni riconosciute, consorzi con attività esterna, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, fondazioni liriche):

A. PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI:

Tali istanze dovranno essere esaminate utilizzando le indicazioni fornite con le Direttive di Gruppo DSR/NC/2008/017, DSR/NC/2008/025 e DSR/NC/2008/036, prendendo in considerazione:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore;
- l'entità del debito che sarà composto dal nuovo debito corrispondente a quello iscritto a ruolo di cui l'istante chiede la rateazione - al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali, dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella e degli eventuali interessi di mora e spese esecutive - nonché dall'entità del complessivo debito residuo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, relativo alla rateazione già in essere.

Pertanto, una volta ricevuta l'istanza, verificata la regolarità dei pagamenti relativi all'istanza di rateazione già concessa, per valutare la condizione di obiettiva difficoltà ed il corrispondente numero di rate da concedere, dovrete considerare sia il nuovo debito portato dalla/e cartella/e di pagamento per le quali il contribuente presenta la richiesta di rateazione sia il debito complessivo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, relativo alla rateazione già in essere (ovverosia l'importo risultante dal provvedimento di rateazione emesso al netto delle rate già pagate).

A tal fine, dovrete utilizzare gli allegati nn. 3-4-5 della richiamata direttiva DSR/NC/2008/017 che individuano differenti classi di Isee a ciascuna delle quali corrisponde un importo ("c. d. soglia di accesso") a partire dal quale il contribuente non è considerato in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione e, pertanto, in situazione di temporanea obiettiva difficoltà.

Il debito da prendere in considerazione è pari alla somma dell'importo residuo, non ancora scaduto, da corrispondere in base al precedente provvedimento di rateazione (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti) e dell'importo oggetto della nuova richiesta di rateazione.

Stabilito in tal modo che il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione, il numero di rate in cui ripartire il nuovo debito sarà determinato attraverso il rapporto tra debito complessivo, come sopra determinato, e l'importo della c.d. "rata indicativa minima" (che non potrà essere, comunque, inferiore ai 100 euro) relativo alla corrispondente classe Isee, mentre l'importo della rata relativo al debito oggetto di nuova rateazione sarà determinato dal rapporto tra quest'ultimo ed il numero delle rate come sopra calcolato.

Esempio: Il debitore ha una rateazione in essere, con pagamenti regolari; il carico complessivo residuo, non ancora scaduto, è di euro 12.000 ed il nuovo debito iscritto a ruolo è pari ad euro 5.000.

Orbene, in tal caso, il debito complessivo da considerare, sarà pari ad euro 17.000.

Lo stesso richiede la rateazione di tale nuovo debito di euro 5.000 presentando una certificazione ISEE di valore pari ad euro 70.000.

Pertanto, secondo i predetti allegati relativi alle classi Isee, il debitore avrà diritto ad una rateazione del nuovo debito di euro 5.000 nel numero di 39 rate (con una rata di euro 128 importo derivante dal rapporto tra 5000/39) sul numero massimo di 48 mensilità teoricamente spettanti; nulla viene modificato, ovviamente, rispetto alla rateazione precedentemente accordata.

Documentazione da allegare alle istanze di rateazione successive ad una istanza rateazione già concessa presentate da persone fisiche o ditte individuali in regimi fiscali semplificati:

Nel caso di cui sopra, i contribuenti interessati dovranno allegare all'istanza di rateazione la certificazione I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare; tuttavia, se la nuova istanza di rateazione viene presentata entro dodici mesi dalla data di rilascio della precedente certificazione, utilizzata ai fini della rateazione già concessa, vista la validità annuale del documento, stabilita dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, il contribuente è esonerato dalla presentazione di una nuova certificazione, fatta salva la possibilità di presentare comunque la stessa qualora intenda far valere mutamenti peggiorativi delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare.

B. SOCIETA' DI CAPITALI, SOCIETA' COOPERATIVE, MUTUE ASSICURATRICI, CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA, SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' ORDINARIA, SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, DITTE INDIVIDUALI IN

CONTABILITA' ORDINARIA, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE, FONDAZIONI NON BANCARIE, COMITATI, ENTI ECCLESIASTICI, CONSORZI PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI, FONDAZIONI LIRICHE:

Tali istanze dovranno essere esaminate utilizzando le indicazioni già fornite con la Direttiva di Gruppo DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, DSR/NC/2008/025 del 1° luglio 2008 e DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre 2008.

Verificata la regolarità dei pagamenti relativi alla rateazione già concessa, dovrà quindi essere valutata la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà, quale presupposto per la concessione della rateazione, mediante l'applicazione dei noti parametri costituiti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa.

Il numeratore dell'indice Alfa sarà costituito dal nuovo debito (corrispondente a quello iscritto a ruolo di cui l'istante chiede la rateazione, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali, maggiorato dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella e degli eventuali interessi di mora e spese esecutive) al quale dovrà aggiungersi il complessivo debito residuo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, relativo alla rateazione già in essere.

Esempio: Il debitore ha una rateazione in essere, con pagamenti regolari; il carico complessivo residuo è di euro 100.000 ed il nuovo debito iscritto a ruolo è pari ad euro 75.000.

La precedente rateazione, per un debito originario di euro 150.000, era stata accordata in 18 mensilità sulla base dei seguenti parametri:

➤ Indice di liquidità: 0,89

$$\frac{\text{Liquidità differita} + \text{Liquidità corrente}}{\text{Passivo corrente}}$$

$$\frac{170.000 + 90.000}{290.000} = 0,89$$

➤ Indice Alfa: 4

$$\frac{\text{Debito complessivo}}{\text{Valore produzione rettificato}} \times 100$$

$$\frac{150.000 \times 100}{3.750.000} = 4$$

(numero massimo rate concedibili 18)

Il contribuente richiede la rateazione del nuovo debito, avvalendosi della documentazione già presentata per la rateazione precedente (vedasi paragrafo successivo) ad eccezione dell'Indice Alfa per il calcolo del quale occorrerà

inserire al numeratore la somma del carico complessivo residuo con il nuovo debito che, in tale caso, sarà pari ad euro 175.000 e, pertanto, avremo:

➤ Indice di liquidità: 0,89

Liquidità differita+Liquidità corrente
Passivo corrente

$$\frac{170.000+90.000}{290.000} = 0,89$$

➤ Indice Alfa: 4,6

Debito complessivo x 100
Valore produzione rettificato

$$\frac{175.000}{3.750.000} \times 100 = 4,6$$

(numero massimo rate concedibili 36)

Per effetto di tale nuovo calcolo, l'indice Alfa sarà pari a 4,6 e, pertanto, in relazione al nuovo debito di euro 75.000, il debitore avrà diritto ad una rateazione nel numero massimo di 36 mensilità; nulla viene modificato, ovviamente, rispetto alla rateazione precedentemente accordata.

Documentazione da allegare alle istanze di rateazione successive ad una istanza di rateazione già concessa presentata dai soggetti di cui al punto B:

I contribuenti interessati devono allegare all'istanza di rateazione la documentazione prevista dalla direttiva DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre 2008, in relazione alla propria categoria giuridica di appartenenza, salvo che la nuova istanza di rateazione venga presentata entro 6 mesi dalla data della documentazione economico-patrimoniale presentata ai fini della prima istanza; in tale caso, infatti, potrete utilizzare la documentazione già in vostro possesso che varierà solo relativamente al valore del numeratore dell'indice Alfa (che conterrà, come già detto, oltre il nuovo debito a ruolo anche il complessivo residuo debito derivante dalla precedente rateazione).

È fatta salva, comunque, la possibilità per il contribuente di presentare comunque una nuova e completa documentazione aggiornata qualora lo stesso intenda segnalare eventi verificatisi nel semestre che hanno ulteriormente peggiorato la sua situazione di difficoltà finanziaria.

2. Importi fino ad euro 5.000 .

Nell'ipotesi in cui il debito complessivamente considerato (ovverossia nuovo debito da rateizzare e residuo debito non ancora scaduto derivante da rateazione già concessa) sia inferiore o pari ad euro 5.000 verranno applicate le istruzioni fornite con la Direttiva di Gruppo DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008.

In tale ipotesi, infatti, non verrà considerata l'incidenza del debito pregresso derivante da precedente rateazione con la conseguenza che l'istanza, seppur successiva ad una già accolta, dovrà essere valutata esclusivamente con riferimento al nuovo debito.

Pertanto, a semplice richiesta motivata di parte, la rateazione di tale nuovo debito dovrà essere concessa nel seguente numero di rate:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ importi fino a euro 2.000: | massimo 18 rate |
| ▪ importi da euro 2.001 ad euro 3.500: | massimo 24 rate |
| ▪ importi da euro 3.501 ad euro 5.000: | massimo 36 rate |

Il numero massimo di rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

Rimane nella facoltà del contribuente, a cui è stata già accordata una precedente rateazione (qualunque sia l'importo della stessa) e che riceve una nuova cartella di importo pari od inferiore ad euro 5.000, per effetto della quale il debito complessivo supera l'importo di euro 5.000, di richiedere la rateazione di tale nuova cartella:

- secondo le istruzioni del presente paragrafo ed utilizzando il modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino ad euro 5.000 - accesso semplificato (cfr. allegato n. 1); pertanto, ai fini del numero di rate da concedere, non verrà considerato il debito complessivo derivante dalla rateazione già concessa.

ovvero

- secondo le modalità di cui al paragrafo 1 ed utilizzando il modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino ad euro 5.000 - accesso ordinario (cfr. allegato n. 2 e ss.- in tale ipotesi potrà essere possibile che il soggetto istante debba presentare, per la prima volta, la documentazione richiesta ai fini della rateazione in conseguenza del fatto di avere usufruito, in precedenza, di una rateazione inferiore o pari ad euro 5.000 e, dunque, con accesso semplificato); pertanto, ai fini dell'esistenza della condizione di temporanea obiettiva difficoltà e del conseguente numero di rate da concedere, verrà considerato il

precedente debito residuo derivante dalla rateazione già concessa (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti);

Tuttavia, in entrambi i casi, il contribuente sarà tenuto ad allegare all'istanza copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione.

3. Istanze di rateazione presentate da ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE, FONDAZIONI NON BANCARIE, COMITATI, ENTI ECCLESIASTICI, CONSORZI PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI, SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' ORDINARIA, SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA, DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITA' ORDINARIA – Aggiornamento della direttiva n. DSR/NC/2008/036.

In riferimento alla direttiva n. DSR/NC/2008/036, infine, tenuto conto dell'esperienza fin qui maturata e nell'ottica di uno snellimento della lavorazione delle istanze, manifestiamo che per i soggetti di cui ai paragrafi 2 e 3 della richiamata direttiva viene elevato da euro 15.000 ad un importo pari o superiore ad euro 25.000 la soglia del debito da rateizzare in relazione al quale è fatto obbligo di corredare l'istanza con la comunicazione relativa alla determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, sottoscritta dai professionisti all'uopo abilitati.

Ad integrazione delle precedenti direttive in materia, evidenziamo che tali soggetti, con riferimento alla documentazione da produrre ai fini della rateazione, potranno presentare, in via alternativa, l'atto costitutivo o lo statuto.

2.1 Nuova Modulistica.

Per gli adempimenti connessi alla trattazione delle istanze di rateazione di cui alla presente direttiva, vi forniamo una nuova modulistica, in particolare:

- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso semplificato (allegato n. 1);
- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso ordinario per persone fisiche (allegato n. 2);
- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso ordinario per titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati (allegato n. 3);
- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso ordinario per società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna (allegato n. 4);
- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso ordinario per associazioni

- riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 5);
- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso ordinario per fondazioni liriche (allegato n. 6);
 - Modello di istanza di rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore a 5.000,00 euro per persone fisiche (allegato n. 7);
 - Modello di istanza di rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore a 5.000,00 euro per titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati (allegato n. 8);
 - Modello di istanza di rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore a 5.000,00 euro per società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna (allegato n. 9);
 - Modello di istanza di rateazione successiva a precedente rateazione per importo da euro 5.001 fino a 25.000 per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 10);
 - Modello di istanza di rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore a 25.000 per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 11);
 - Modello di istanza di rateazione per importo superiore ad euro 5.000 per fondazioni liriche (allegato n.12);
 - Modello di istanza di rateazione per importo compreso tra 5.001 ed euro 25.000 per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 13); il presente modello sostituisce integralmente l'allegato n. 4 della direttiva n.DSR/NC/2008/0036;
 - Modello di istanza di rateazione per importo superiore a 25.000,00 per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della

produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 14); il presente modello sostituisce integralmente l'allegato n. 5 della direttiva n. DSR/NC/2008/0036.

- Modello di comunicazione del valore degli indici per importo superiore ad euro 25.000 per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 15); il presente modello sostituisce integralmente l'allegato n. 6 della direttiva n. DSR/NC/2008/0036.

Distinti Saluti.

Il Direttore Centrale

Renato Vicario



Allegato B

Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2009

(Importi in milioni di euro)

	Ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane)	Ruoli previdenziali (INPS e INAIL)	Ruoli altri Enti statali	Ruoli Enti non statali
TOTALE EQUITALIA	3.801,30	2.453,79	164,98	1.314,82
CHIETI	28,88	29,55	2,59	3,02
L'AQUILA	9,53	8,95	0,02	5,15
PESCARA	20,84	18,06	1,32	2,08
TERAMO	32,32	19,10	1,37	2,66
ABRUZZO Totale	91,56	75,66	5,31	12,91
MATERA	12,49	15,69	1,13	5,44
POTENZA	19,72	17,44	1,90	12,00
BASILICATA Totale	32,20	33,13	3,03	17,44
CATANZARO	20,92	20,76	1,88	18,65
COSENZA	26,16	30,28	2,64	24,35
CROTONE	9,38	10,40	0,84	5,30
REGGIO CALABRIA	23,14	21,37	2,95	13,86
VIBO VALENTIA	6,17	5,36	0,89	3,06
CALABRIA Totale	85,77	88,17	9,19	65,22
AVELLINO	17,83	12,14	1,60	9,12
BENEVENTO	15,18	12,49	2,34	8,80
CASERTA	44,76	40,87	5,24	32,89
NAPOLI	179,65	105,68	12,07	131,77
SALERNO	41,28	40,88	3,42	25,68
CAMPANIA Totale	298,70	212,05	24,68	208,27
BOLOGNA	59,48	41,01	1,86	31,69
FERRARA	20,42	14,54	1,18	6,78
FORLÌ - CESENA	28,75	13,25	1,16	3,78
MODENA	42,64	25,31	1,23	11,18
PARMA	39,12	27,64	1,10	8,17
PIACENZA	20,21	14,04	1,14	9,31
RAVENNA	18,37	13,58	1,14	3,99
REGGIO EMILIA	37,46	23,00	1,85	9,89
RIMINI	13,53	11,80	1,12	3,33
EMILIA ROMAGNA Totale	279,99	184,17	11,78	88,12
GORIZIA	7,81	5,86	0,53	1,52
PORDENONE	12,75	10,38	0,77	3,66
TRIESTE	21,31	10,28	1,77	4,78
UDINE	37,61	19,66	1,74	5,67
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale	79,46	46,18	4,80	15,63

Allegato B

Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2009

(Importi in milioni di euro)

	Ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane)	Ruoli previdenziali (INPS e INAIL)	Ruoli altri Enti statali	Ruoli Enti non statali
FROSINONE	39,65	21,38	0,00	11,22
LATINA	33,03	28,14	0,01	19,57
RIETI	10,89	7,65	0,06	5,59
ROMA	407,83	257,75	0,47	240,06
VITERBO	13,83	9,97	0,31	4,58
LAZIO Totale	505,23	324,90	0,85	281,02
GENOVA	56,08	34,64	3,28	22,32
IMPERIA	19,65	8,69	1,30	5,45
LA SPEZIA	19,29	12,64	1,40	2,32
SAVONA	15,85	10,00	1,21	7,15
LIGURIA Totale	110,88	65,97	7,18	37,23
BERGAMO	85,14	42,93	2,34	14,41
BRESCIA	57,62	41,48	3,87	14,32
COMO	49,22	25,72	1,30	4,28
CREMONA	17,14	11,97	0,67	3,41
LECCO	22,35	11,16	0,95	2,37
LODI	43,75	8,54	0,60	3,30
MANTOVA	16,69	14,81	0,75	5,98
MILANO	501,12	242,64	13,20	144,61
PAVIA	30,29	17,24	1,43	10,94
SONDRIO	7,33	2,74	0,94	2,11
VARESE	66,94	42,65	1,57	11,84
LOMBARDIA Totale	897,58	461,89	27,63	217,56
ANCONA	24,27	21,06	1,49	7,06
ASCOLI PICENO	24,71	15,68	1,84	6,50
MACERATA	14,95	13,34	1,01	5,36
PESARO - URBINO	15,50	13,99	1,16	4,76
MARCHE Totale	79,42	64,07	5,50	23,68
CAMPOBASSO	12,41	9,46	0,59	2,18
ISERNIA	7,08	4,45	0,68	0,62
MOLISE Totale	19,49	13,91	1,27	2,80
ALESSANDRIA	25,93	20,11	2,37	7,73
ASTI	12,33	10,07	0,82	3,88
BIELLA	12,50	9,49	0,51	2,46
CUNEO	22,62	19,08	1,57	2,78
NOVARA	23,97	14,66	1,17	5,32
TORINO	165,94	120,99	7,25	33,47
VERBANIA	8,25	5,76	0,40	1,72
VERCELLI	9,26	8,19	0,50	2,02
PIEMONTE Totale	280,78	208,36	14,60	59,40

Allegato B

Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2009

(Importi in milioni di euro)

	Ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane)	Ruoli previdenziali (INPS e INAIL)	Ruoli altri Enti statali	Ruoli Enti non statali
BARI	86,90	57,79	5,30	29,11
BRINDISI	20,47	13,97	1,38	5,87
FOGGIA	30,32	32,15	3,27	13,52
LECCE	43,23	39,75	3,56	10,94
TARANTO	28,37	22,38	2,94	4,26
PUGLIA Totale	209,29	166,04	16,45	63,71
CAGLIARI	45,60	33,32	2,71	5,24
NUORO	12,05	9,65	1,43	2,58
ORISTANO	8,73	6,16	0,50	0,96
SASSARI	32,69	27,05	1,93	6,13
SARDEGNA Totale	99,07	76,18	6,57	14,92
AREZZO	18,40	13,01	0,70	7,12
FIRENZE	122,09	48,35	2,09	29,13
GROSSETO	12,86	9,88	0,16	10,21
LIVORNO	19,70	14,08	0,11	13,52
LUCCA	24,38	17,61	1,12	12,80
MASSA-CARRARA	14,15	11,31	0,71	5,47
PISA	27,34	16,70	1,23	11,45
PISTOIA	17,68	13,52	0,74	6,69
PRATO	17,33	15,50	2,37	4,41
SIENA	92,78	12,70	0,02	9,81
TOSCANA Totale	366,71	172,65	9,25	110,61
BOLZANO	20,63	16,44	1,42	6,75
TRENTO	42,42	14,93	1,77	4,98
TRENTINO ALTO ADIGE Totale	63,05	31,37	3,19	11,73
PERUGIA	40,00	25,41	2,35	15,68
TERNI	14,92	11,57	0,87	5,28
UMBRIA Totale	54,92	36,98	3,22	20,96
AOSTA	7,90	5,44	0,21	2,12
VALLE D'AOSTA Totale	7,90	5,44	0,21	2,12
BELLUNO	14,96	4,67	0,53	2,28
PADOVA	51,09	37,94	1,82	11,87
ROVIGO	12,24	11,38	0,60	3,88
TREVISO	35,05	31,67	1,71	8,58
VENEZIA	41,79	37,35	1,60	10,91
VERONA	37,29	32,10	2,39	14,00
VICENZA	46,86	31,56	1,60	9,98
VENETO Totale	239,28	186,67	10,26	61,49

Allegato C

Procedure esecutive e cautelari effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2009

	Preavvisi di fermo amministrativo	Iscrizioni di fermo amministrativo	Iscrizioni ipotecarie	Pignoramenti mobiliari	Pignoramenti presso terzi	Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati	Interventi su procedure immobiliari	Istanze di insinuazione in procedure concorsuali
TOTALE EQUITALIA	1.616.062	96.543	181.307	43.363	119.286	9.414	27.964	59.982
CHIETI	6.628	748	1.293	81	643	15	572	440
L'AQUILA	983	371	195	22	320	0	240	180
PESCARA	5.559	806	1.039	42	783	41	118	263
TERAMO	6.185	1.118	1.144	78	476	57	469	385
ABRUZZO Totale	19.355	3.043	3.671	223	2.222	113	1.399	1.268
MATERA	1.233	1.120	410	1.140	1.254	85	112	325
POTENZA	8.733	4.484	613	1.387	957	355	228	422
BASILICATA Totale	9.966	5.604	1.023	2.527	2.211	440	340	747
CATANZARO	15.813	0	1.402	132	936	48	35	660
COSENZA	24.289	0	2.096	324	1.885	84	52	1.198
CROTONE	17.075	0	783	220	988	20	25	321
REGGIO CALABRIA	35.053	0	2.194	325	3.114	92	133	959
VIBO VALENTIA	10.148	0	887	305	1.222	12	17	470
CALABRIA Totale	102.378	0	7.362	1.306	8.145	256	262	3.608
AVELLINO	9.307	0	828	242	211	24	525	165
BENEVENTO	13.180	15	1.779	531	621	73	374	36
CASERTA	75.921	77	5.297	714	1.232	44	195	804
NAPOLI	189.125	426	11.092	5.828	3.756	210	1.166	4.443
SALERNO	32.324	0	541	111	1.154	0	606	300
CAMPANIA Totale	319.857	518	19.537	7.426	6.974	351	2.866	5.748
BOLOGNA	37.150	30	2.501	1.029	3.235	199	249	1.103
FERRARA	4.541	201	942	84	3.245	125	305	246
FORLÌ - CESENA	10.563	7	1.399	581	197	34	256	492
MODENA	7.124	474	1.996	97	1.191	354	1.603	1.174
PARMA	7.810	1.523	874	39	3.179	228	141	211
PIACENZA	7.171	276	911	20	2.157	174	166	155
RAVENNA	13.547	0	574	265	349	59	201	353
REGGIO EMILIA	20.330	1.641	2.113	95	3.440	190	150	289
RIMINI	9.897	5	1.273	566	234	40	260	304
EMILIA ROMAGNA Totale	118.133	4.157	12.583	2.776	17.227	1.403	3.331	4.327
GORIZIA	5.241	2	371	440	676	48	241	157
PORDENONE	8.152	18	507	710	1.042	79	208	421
TRIESTE	7.406	30	623	665	1.001	103	257	215
UDINE	18.759	0	2.121	1.492	1.688	182	363	654
FRIULI VENEZIA GIULIA Totale	39.558	50	3.622	3.307	4.407	412	1.069	1.447

Allegato C

Procedure esecutive e cautelari effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2009

	Preavvisi di fermo amministrativo	Iscrizioni di fermo amministrativo	Iscrizioni ipotecarie	Pignoramenti mobiliari	Pignoramenti presso terzi	Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati	Interventi su procedure immobiliari	Istanze di insinuazione in procedure concorsuali
FROSINONE	894	164	76	54	409	50	638	430
LATINA	18.968	733	1.844	31	1.930	0	335	1.305
RIETI	3.929	816	1.345	237	1.132	16	307	650
ROMA	137.327	1.267	52.467	46	5.951	0	2.550	2.649
VITERBO	1.244	0	351	286	363	18	312	38
LAZIO Totale	162.362	2.980	56.083	654	9.785	84	4.142	5.072
GENOVA	22.692	9.754	1.640	1.542	939	244	263	385
IMPERIA	5.961	897	605	448	98	66	37	180
LA SPEZIA	7.303	664	891	76	152	13	28	230
SAVONA	6.928	877	504	367	132	54	78	203
LIGURIA Totale	42.884	12.192	3.640	2.433	1.321	377	406	998
BERGAMO	7.810	3	1.002	4.134	3.418	270	733	643
BRESCIA	21.434	0	2.022	654	1.930	69	294	940
COMO	5.304	0	1.052	315	881	2	101	198
CREMONA	1.675	414	264	217	726	16	130	384
LECCO	6.406	0	578	208	681	3	64	231
LODI	3.434	0	566	131	500	33	59	112
MANTOVA	4.927	407	884	76	786	135	150	499
MILANO	94.326	0	10.750	733	8.531	150	733	6.967
PAVIA	14.888	0	1.059	591	654	34	143	390
SONDRIO	2.262	0	269	214	214	0	33	36
VARESE	16.282	0	2.149	588	860	22	116	494
LOMBARDIA Totale	178.748	824	20.595	7.841	19.181	734	2.556	10.894
ANCONA	7.643	2.252	728	467	1.796	18	488	790
ASCOLI PICENO	10.270	1.775	524	585	1.469	24	554	409
MACERATA	10.451	6.608	702	127	1.425	28	580	827
PESARO - URBINO	11.553	7.185	1.664	15	3.973	0	534	604
MARCHE Totale	39.917	17.820	3.618	1.194	8.663	70	2.156	2.630
CAMPOBASSO	2.934	0	334	113	92	44	146	33
ISERNIA	1.483	0	26	83	131	29	41	60
MOLISE Totale	4.417	0	360	196	223	73	187	93
ALESSANDRIA	12.848	941	1.122	94	652	111	154	526
ASTI	2.962	946	437	126	253	35	74	104
BIELLA	1.792	587	556	247	397	35	70	61
CUNEO	5.750	27	346	73	579	165	234	288
NOVARA	5.690	1.814	956	115	596	20	125	421
TORINO	48.086	2.513	6.665	258	2.025	573	725	2.356
VERBANIA	1.635	587	279	182	199	15	48	155
VERCELLI	2.219	749	659	376	502	46	62	25
PIEMONTE Totale	80.982	8.164	11.020	1.471	5.203	1.000	1.492	3.936

Allegato C

Procedure esecutive e cautelari effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2009

	Preavvisi di fermo amministrativo	Iscrizioni di fermo amministrativo	Iscrizioni ipotecarie	Pignoramenti mobiliari	Pignoramenti presso terzi	Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati	Interventi su procedure immobiliari	Istanze di insinuazione in procedure concorsuali
BARI	31.983	0	5.144	409	3.435	42	635	3.026
BRINDISI	12.185	0	1.495	529	1.378	17	179	477
FOGGIA	32.427	12.331	1.959	137	2.929	212	238	607
LECCE	26.490	9.604	2.835	225	210	1.017	885	1.193
TARANTO	10.652	1.414	1.548	38	1.213	31	436	593
PUGLIA Totale	113.737	23.349	12.981	1.338	9.165	1.319	2.373	5.896
CAGLIARI	21.892	2.103	1.241	574	1.717	20	240	709
NUORO	9.912	981	981	172	1.690	32	175	153
ORISTANO	3.966	273	836	133	543	10	23	99
SASSARI	13.480	1.657	1.059	173	2.557	35	93	449
SARDEGNA Totale	49.250	5.014	4.117	1.052	6.507	97	531	1.410
AREZZO	19.649	0	300	202	166	111	89	343
FIRENZE	55.728	22	845	1.449	1.564	811	218	1.783
GROSSETO	6.190	270	592	117	1.149	23	343	161
LIVORNO	10.161	386	885	90	1.184	12	285	259
LUCCA	29.176	1.333	1.281	342	376	101	258	587
MASSA-CARRARA	13.841	9	248	400	392	222	117	344
PISA	28.645	0	549	561	501	23	104	709
PISTOIA	16.670	0	1.201	218	355	12	204	548
PRATO	12.479	0	204	390	218	93	128	667
SIENA	6.380	325	623	837	1.981	39	339	225
TOSCANA Totale	198.919	2.345	6.728	4.606	7.886	1.447	2.085	5.626
BOLZANO	4.594	1.814	497	81	861	123	180	443
TRENTO	608	15	301	131	420	150	128	309
TRENTINO ALTO ADIGE Totale	5.202	1.829	798	212	1.281	273	308	752
PERUGIA	22.443	3.411	2.117	78	151	0	19	544
TERNI	7.699	2.013	780	36	707	15	156	423
UMBRIA Totale	30.142	5.424	2.897	114	858	15	175	967
AOSTA	3.996	48	545	6	222	21	110	154
VALLE D'AOSTA Totale	3.996	48	545	6	222	21	110	154
BELLUNO	2.489	30	385	8	403	40	174	128
PADOVA	26.783	3	1.988	1.682	744	95	352	918
ROVIGO	8.019	0	609	701	651	61	251	169
TREVISO	11.456	363	1.584	76	1.830	130	326	1.154
VENEZIA	21.411	1.935	2.134	1.841	1.790	89	283	701
VERONA	14.257	471	1.711	200	1.021	318	258	784
VICENZA	11.844	380	1.716	173	1.366	196	532	555
VENETO Totale	96.259	3.182	10.127	4.681	7.805	929	2.176	4.409